



CENTRO SPERIMENTALE
DI SVILUPPO DELLE COMPETENZE
NELL'AREA DELLE COSTRUZIONI



La tua
Campania
cresce in
Europa



Monografie Edil-lab

**INNOVAZIONE
TECNOLOGIA E AMBIENTE**

**Le materie prime
secondo**

ITA

Le materie prime seconde. Riutilizzo delle terre e rocce da scavo e inerti

Il progetto è stato promosso dall'ATI Edil-lab: mandataria CFS Napoli; mandanti STAMPA Soc. Coop. a r.l., Istituto Tecnico Statale "Della Porta - Porzio", STRESS scarl, Consorzio TRE, AMRA – Analisi e Monitoraggio del Rischio Ambiente S.c.ar.l., ACEN - Associazione Costruttori Edili di Napoli, S.I. Impresa – Azienda Speciale della CCIAA di Napoli, Brancaccio Costruzioni spa, Credendino Costruzioni spa, Edildovi snc, Iterga Costruzioni Generali Appalti spa, RR Costruzioni Generali spa.

L'ideazione dell'iniziativa "Monografie Edil-lab" è delle imprese Brancaccio Costruzioni spa, Credendino Costruzioni spa, Edildovi snc, Iterga Costruzioni Generali Appalti spa, RR Costruzioni Generali spa.

L'elaborazione della monografia è a cura della Dott.ssa Claudia D'Avino.

Elaborazioni grafiche: Edizioni Graffiti srl

Si ringraziano per gli apporti tecnici: Roberta Ajello, Federica Brancaccio, Aldo Checchi, Ester Chica, Antonio Credendino, Mattia D'Acunto, Giancarlo Di Luggo, Marco Ferrà, Antonio Giustino, Angelo Lancellotti, Massimo Maresca, Gabriella Reale, Barbara Rubertelli, Gaetano Troncone, Francesco Tuccillo, Diego Vivarelli von Lobstein, nonché gli uffici dell'ANCE.

Si ringrazia, inoltre, il Comitato Tecnico Esecutivo di Edil-lab nelle persone di: Paola Marone, Ennio Rubino e Stefano Russo.

Si ringraziano inoltre: l'Assessore alla Formazione della Regione Campania, Chiara Marciani, il Dirigente dell'UOD Formazione Professionale, Prospero Volpe, il Funzionario Titolare di P.O., Gerardo de Paola, ed il coordinatore amministrativo del Progetto Valerio Iacono.

editing: Giovanni Aurino

impaginazione: Emma Di Lauro

Edizioni Graffiti srl

Napoli. marzo 2017

indice

Premessa	pag 04
1. Cosa è il Rifiuto e cosa no?	pag 05
1.1 Definizione di rifiuto	pag 05
1.2 Esclusioni dall'ambito di applicazione	pag 05
1.3 Definizione sottoprodotto	pag 06
2. Terre e rocce da scavo	pag 08
2.1 Terre e rocce da scavo soggette a VIA (Valutazione di Impatto Ambientale) o AIA (autorizzazione Integrata ambientale)	pag 12
2.2 Terre e rocce da scavo sottoposto a permesso a costruire o DIA	pag 12
2.3 Terre e rocce da scavo senza alcun atto autorizzativo	pag 13
3. Iter procedurale	pag 14
3.1 Terre e rocce utilizzate direttamente nel medesimo cantiere	pag 15
3.2 Terre e rocce utilizzate al di fuori del cantiere	pag 16
4. Piano di Utilizzo	pag 18
4.1 Caratterizzazione ambientale dei materiali da scavo	pag 20
4.2 Analisi chimico-fisiche	pag 22
4.3 Semplificazioni	pag 23
4.4 Deposito in attesa di utilizzo	pag 24
4.5 Trasporto	pag 25

4.6 Dichiarazione di avvenuto utilizzo - D.A.U.	pag 26
5. Documentazione da presentare	pag 27
5.1 Contenuto della dichiarazione di attestazione	pag 28
5.2 Ulteriori dichiarazioni e tempistica	pag 29
5.3 Ente procedente cui va presentata la autodichiarazione	pag 31
5.4 Modalita' di presentazione della autodichiarazione	pag 32
5.5 Modulistica per le comunicazioni	pag 33
6. Eccezioni al Riutilizzo fuori cantiere	pag 40
7. Il recupero virtuoso con gli impianti mobili per il trattamento dei rifiuti inerti da demolizione	pag 41
7.1 L'impianto mobile e il suo funzionamento	pag 42
Inquadramento normativo	pag 43
7.2 Ruolo di Comuni e Province	pag 46
8. Iter procedurale della Regione Campania	pag 49
8.1 Definizione dell'Impianti Mobili	pag 49
8.2 Documentazione da produrre	pag 50
8.3 Campagne con impianti mobili	pag 52
8.4 Spese Amministrative	pag 54
8.5 Garanzie Finanziarie	pag 54
8.6 Inquadramento di un caso particolare	pag 56
9. Norme di riferimento	pag 62
DPCM 27/12/88	pag 62

Allegati

Allegato A - Piano di utilizzo

pag 64

Allegato B - Scheda dichiarazione ARPAC

pag 67

PREMESSA

Sono oggetto di questa trattazione i prodotti secondari derivanti dalle attività lavorative delle ditte in edilizia che possono essere riutilizzati e non soggetti alla gestione dei rifiuti, in particolare si sottolinea la differenza tra rifiuto e prodotti secondari.

Questa trattazione è molto delicata in quanto il limite tra prodotto secondario e rifiuto è molto sottile. In particolare si sottolinea la necessità di ben identificare l'area di deposito temporaneo dei rifiuti (attraverso apposite delimitazioni, cartelli indicanti i codici CER), aree adatte al loro contenimento) e l'area identificabile e distinta dalla prima utilizzata per i prodotti secondari (anche qui è importante la delimitazione della stessa, magari anche una planimetria, e con cartelli indicati "Prodotti secondari di Produzione destinati a riutilizzo")

Infine si sottolinea che se un prodotto viene definito rifiuto esso dovrà essere gestito come rifiuto.

In questa trattazione si parlerà in particolare:

1. Gestione delle terre e rocce da scavo;
2. Materiale da demolizione
3. Autorizzazioni, qualora necessarie, per le attività sopra esposte.

Si precisa che non viene inserita la gestione dei materiali metallici, in quanto tale materiale è gestito già dal trasportatore/recuperatore come rifiuto, per cui i materiali metallici seguono la procedura della gestione dei rifiuti anche se viene venduto. Per cui si ricorda che al prelievo di tale "rifiuto metallico" il trasportatore deve consegnare la prima copia del Formulario.

1. COSA È IL RIFIUTO E COSA NO?

Per prima cosa, come detto, è fondamentale conoscere la definizione di rifiuto e di prodotto secondario

1.1 Definizione di rifiuto

La normativa italiana, all'art. 183 del D.lgs. n.152/06 e ss.mm.ii. , riprendendo quanto indicato nella direttiva comunitaria 98/2008/CE, definisce:

a. **rifiuto**: *qualsiasi sostanza od oggetto di cui il detentore si disfi o abbia deciso o abbia l'obbligo di disfarsi*;

La definizione di rifiuto rimane fondata, come con il precedente D.Lgs. 22/1997 (Decreto Ronchi), sul concetto del “disfarsi”, che costituisce la condizione necessaria e sufficiente perché un oggetto, un bene o un materiale sia classificato come rifiuto e, successivamente, codificato sulla base del vigente elenco europeo dei rifiuti (CER).

1.2 Esclusioni dall'ambito di applicazione

Non rientrano nel campo di applicazione dei rifiuti, art. 185 del D.Lgs. 152/06):

- a) le emissioni costituite da effluenti gassosi emessi nell'atmosfera;
- b) il terreno (in situ), inclusi il suolo contaminato non scavato e gli edifici collegati permanentemente al terreno, fermo restando quanto previsto dagli artt. 239 e ss. relativamente alla bonifica di siti contaminati;

- c) il suolo non contaminato e altro materiale allo stato naturale escavato nel corso di attività di costruzione, ove sia certo che esso verrà riutilizzato a fini di costruzione allo stato naturale e nello stesso sito in cui è stato escavato;
- d) i rifiuti radioattivi;
- e) i materiali esplosivi in disuso;
- f) le materie fecali, se non contemplate dal comma 2, lettera b), paglia, sfalci e potature, nonché altro materiale agricolo o forestale naturale non pericoloso utilizzati in agricoltura, nella selvicoltura o per la produzione di energia da tale biomassa mediante processi o metodi che non danneggiano l'ambiente né mettono in pericolo la salute umana.

1.3 Definizione sottoprodotto

La normativa italiana, accanto alla definizione di **rifiuto**, individua anche le condizioni in base alle quali una sostanza o un oggetto non sono da considerarsi rifiuto, introducendo il concetto di sottoprodotto, che viene così descritto all'art 183 bis del D.Lgs. 152/06:

"E' un sottoprodotto e non un rifiuto ai sensi dell'articolo 183, comma 1, lettera a), la sostanza o l'oggetto, che soddisfa tutte le seguenti condizioni:

- a) la sostanza o l'oggetto è originato da un processo di produzione, di cui costituisce parte integrante, e il cui scopo primario non è la produzione di tale sostanza od oggetto;

- b) è certo che la sostanza o l'oggetto sarà utilizzato, nel corso dello stesso o di un successivo processo di produzione o di utilizzazione, da parte del produttore o di terzi;
- c) la sostanza o l'oggetto può essere utilizzato direttamente senza alcun ulteriore trattamento diverso dalla normale pratica industriale;
- d) l'ulteriore utilizzo è legale, ossia la sostanze o l'oggetto soddisfa, per l'utilizzo specifico, tutti i requisiti pertinenti riguardanti i prodotti e la protezione della salute e dell'ambiente e non porterà a impatti complessivi negativi sull'ambiente o sulla salute umana."

E' preciso onere di chi ne ha l'interesse fornire tutti gli elementi atti a dimostrare la sussistenza contemporanea delle quattro condizioni sopra elencate, affinché una data sostanza od oggetto siano considerati sottoprodotti e non rifiuti.

2. TERRE E ROCCE DA SCAVO

Le terre e rocce da scavo sono state sempre al centro dell'attenzione degli imprenditori edili, associazioni di categoria e del legislatore, infatti la normativa si è costantemente evoluta, in quanto il legislatore è conscio che agevolare il recupero dei materiali di scavo, sottraendoli al regime dei rifiuti ed elevandoli al livello di risorsa, produce il nobile effetto di non ricorrere all'uso di risorse non rinnovabili (cave) e di non dover saturare luoghi di discarica, ma consapevoli che semplificare le procedure senza introdurre vincoli certi e controllabili favorisce il proliferare di illeciti ambientali, edilizi e fiscali e impoverisce il potere di controllo degli organi accertatori a discapito della comunità nel suo complesso.

Oltre all'esclusione delle terre e rocce da scavo dalla legislazione dei rifiuti, in particolari condizioni, le terre e rocce da scavo, anche di gallerie, ottenute quali sottoprodotti, possono essere utilizzate per reinterri, riempimenti, rimodellazioni e rilevati, se hanno i seguenti **requisiti**:

- a siano impiegate direttamente nell'ambito di opere o interventi preventivamente individuati e definiti;
- b sin dalla fase della produzione vi sia certezza dell'integrale utilizzo;
- c l'utilizzo integrale della parte destinata a riutilizzo sia tecnicamente possibile senza necessità di preventivo trattamento o di trasformazioni preliminari per soddisfare i requisiti merceologici e di qualità ambientale idonei a garantire che il loro impiego non dia luogo ad emissioni e, più in generale, ad impatti ambientali qualitativamente e

quantitativamente diversi da quelli ordinariamente consentiti ed autorizzati per il sito dove sono destinate ad essere utilizzate;

d sia garantito un elevato livello di tutela ambientale;

e sia accertato che non provengono da siti contaminati o sottoposti ad interventi di bonifica ai sensi del titolo V della parte quarta del presente decreto;

f le loro caratteristiche chimiche e chimico-fisiche siano tali che il loro impiego nel sito prescelto non determini rischi per la salute e per la qualità delle matrici ambientali interessate ed avvenga nel rispetto delle norme di tutela delle acque superficiali e sotterranee, della flora, della fauna, degli habitat e delle aree naturali protette. In particolare deve essere dimostrato che il materiale da utilizzare non è contaminato con riferimento alla destinazione d'uso del medesimo, nonché la compatibilità di detto materiale con il sito di destinazione;

g la certezza del loro integrale utilizzo sia dimostrata. L'impiego di terre da scavo nei processi industriali come sottoprodotti, in sostituzione dei materiali di cava, è consentito nel rispetto delle condizioni fissate all'articolo 183, comma 1, lettera p).

Sulla base dell'entità del progetto da sviluppare avremo tre possibili iter procedurali da dover seguire, in dettaglio se:

1. **il progetto è sottoposto a VIA o AIA:** se la produzione di terre e rocce da scavo avviene nell'ambito della realizzazione di opere o attività sottoposte a **valutazione di impatto ambientale o ad autorizzazione ambientale integrata**, la **sussistenza dei requisiti** detti precedentemente, nonché i tempi dell'eventuale deposito in attesa di utilizzo, che non possono superare di norma un anno, **devono risultare da un**

apposito progetto che è approvato dall'autorità titolare del relativo procedimento.

Nel caso in cui progetti prevedano il riutilizzo delle terre e rocce da scavo nel medesimo progetto, i tempi dell'eventuale deposito possono essere quelli della realizzazione del progetto purché in ogni caso non superino i **tre anni**.

2. **il progetto è sottoposto a Permesso a costruire o DIA:** se la produzione di terre e rocce da scavo avviene nell'ambito della realizzazione di opere soggette a permesso di costruire o a denuncia di inizio attività, la sussistenza dei requisiti detti precedentemente, nonché i tempi dell'eventuale deposito in attesa di utilizzo, che **non possono superare un anno**, devono essere dimostrati e verificati nell'ambito della procedura per il permesso di costruire, se dovuto, o secondo le modalità della dichiarazione di inizio di attività (DIA).

3. **I lavori pubblici non sono sottoposti ad alcun atto autorizzativo:** se la produzione di terre e rocce da scavo avviene nel corso di lavori pubblici, la sussistenza dei requisiti detti precedentemente, nonché i tempi dell'eventuale deposito in attesa di utilizzo, che **non possono superare un anno**, devono risultare da idoneo allegato al progetto dell'opera, sottoscritto dal progettista.

La normativa di riferimento è il Testo Unico per l'Ambiente, mentre le semplificazioni derivano dall'applicazione del DL 69/2012, mentre le procedure operative derivano dal DM 10 agosto 2012, n° 161. In particolare:

- Il DM 10 agosto 2012, n. 161, si applica solo alle terre e rocce da scavo che provengono da attività o opere soggette a valutazione d'impatto ambientale o ad autorizzazione integrata ambientale.

- Il DL 69/2013 l'art. 41-bis permette di inserire quali sottoprodotti, anche ai materiali da scavo derivanti da attività e opere non soggetti a VIA, se il produttore dimostra:

a che è certa la destinazione all'utilizzo direttamente presso uno o più siti o cicli produttivi determinati;

b che, in caso di destinazione a recuperi, ripristini, rimodellamenti, riempimenti ambientali o altri utilizzi sul suolo, non sono superati i valori delle concentrazioni soglia di contaminazione di cui alle colonne A e B della tabella 1 dell'allegato 5 alla parte IV del decreto legislativo n. 152 del 2006, con riferimento alle caratteristiche delle matrici ambientali e alla destinazione d'uso urbanistica del sito di destinazione e i materiali non costituiscono fonte di contaminazione diretta o indiretta per le acque sotterranee, fatti salvi i valori di fondo naturale;

c che, in caso di destinazione ad un successivo ciclo di produzione, l'utilizzo non determina rischi per la salute né variazioni qualitative o quantitative delle emissioni rispetto al normale utilizzo delle materie prime;

d che ai fini di cui alle lettere b) e c) non è necessario sottoporre i materiali da scavo ad alcun preventivo trattamento, fatte salve le normali pratiche industriali e di cantiere.

Successivamente saranno discussi sulla base dell'iter procedurale autorizzativo.

2.1 Terre e rocce da scavo soggette a VIA (Valutazione di Impatto Ambientale) o AIA (autorizzazione Integrata ambientale)

Se la produzione di terre e rocce da scavo deriva da un progetto più complesso che deve essere sottoposto a procedura di Valutazione Impatto Ambientale (VIA) o Autorizzazione Integrata Ambientale (AIA) il procedimento amministrativo deve essere integrato, infatti non soltanto devono essere presentate tutte le analisi e valutazioni di impatto ambientale secondo il DLgs 152/06 e s.m.i., bensì in tale momento (prima dell'approvazione della VIA/AIA) deve essere presentato anche il Progetto di Riutilizzo secondo il DM 10/08/2012 n°161. Anche in questa procedura possono essere richiesti il riutilizzo delle terre e rocce da scavo sia all'interno di cantiere che al di fuori del cantiere.

2.2 Terre e rocce da scavo sottoposto a permesso a costruire o DIA

Se il richiedente per un lavoro deve presentare il Permesso a costruire o la DIA e nello stesso prevede anche la produzione di terre e rocce da scavo che possono essere riutilizzati in cantiere o fuori dal cantiere, allora il richiedente deve già prevedere la presentazione del Piano di riutilizzo redatto ai sensi del DM 10/08/2012 n°161.

Tale Piano di riutilizzo deve essere rispettato pedissequamente e, in caso di controlli, devono essere forniti appositi documenti attestanti il rispetto dello stesso.

2.3 Terre e rocce da scavo senza alcun atto autorizzativo

Anche nei lavori pubblici devono essere rispettati sia la DLgs 152/06 e s.m.i. che il DM 10/08/12 n°161, per cui il progettista, nell'effettuazione del progetto preliminare e definitivo deve prevedere la possibilità e l'idoneità, con apposite analisi chimico-fisiche, di riutilizzare le terre e rocce da scavo sia in sito che al di fuori, mentre resta a carico dell'impresa esecutrice emettere il Piano di riutilizzo da essere approvato dal committente redatto ai sensi del DM 10/08/12 n° 161.

3. ITER PROCEDURALE

Ai sensi del DM 10/08/2012 n° 161, il proponente o il produttore deve:

- attestare il rispetto dei requisiti, di cui al precedente capitolo, tramite dichiarazione resa all'Agenzia regionale per la protezione ambientale ai sensi e per gli effetti del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, precisando le quantità destinate all'utilizzo, il sito di deposito e i tempi previsti per l'utilizzo, che non possono comunque superare un anno dalla data di produzione, salvo il caso in cui l'opera nella quale il materiale è destinato ad essere utilizzato preveda un termine di esecuzione superiore. Le attività di scavo e di utilizzo devono essere autorizzate in conformità alla vigente disciplina urbanistica e igienico-sanitaria. La modifica dei requisiti e delle condizioni indicati nella dichiarazione di cui al primo periodo è comunicata entro trenta giorni al comune del luogo di produzione. Il produttore deve, in ogni caso, confermare alle autorità territorialmente competenti con riferimento al luogo di produzione e di utilizzo, che i materiali da scavo sono stati completamente utilizzati secondo le previsioni comunicate. L'utilizzo dei materiali da scavo come sottoprodotto resta assoggettato al regime proprio dei beni e dei prodotti. A tal fine il trasporto di tali materiali è accompagnato, qualora previsto, dal documento di trasporto o da copia del contratto di trasporto redatto in forma scritta o dalla scheda di trasporto di cui agli articoli 6 e 7-bis del decreto legislativo 21 novembre 2005, n. 286, e successive modificazioni.
- Presentare il Piano di Utilizzo, che identifica l'utilizzo del materiale da scavo nel corso dell'esecuzione della stessa opera, nel quale è stato generato, o di un'opera

diversa (per la realizzazione di reinterri, riempimenti, rimodellazioni, rilevati, ripascimenti, interventi a mare, miglioramenti fondiari o viari oppure altre forme di ripristini e miglioramenti ambientali), nonché i criteri per l'utilizzo diretto del materiale e i requisiti di qualità ambientale.

Di seguito si riportano dapprima una sintesi delle due ipotesi principali:

- terre e rocce da scavo utilizzate direttamente nel medesimo cantiere;
- terre e rocce da scavo utilizzate al di fuori del cantiere.

3.1 Terre e rocce utilizzate direttamente nel medesimo cantiere

Nel caso in cui il progettista, in qualsiasi procedimento autorizzativo, ha previsto nel progetto il riutilizzo delle terre e rocce da scavo direttamente in cantiere, lo stesso deve contenere sia la previsione dei volumi scavati sia di quelli riutilizzati in sito con l'indicazione delle relative quote e profili che deriveranno dal ricollocamento. Tale elemento di novità deve essere oggetto di controllo sia preliminare, di tipo edilizio, al fine di verificare il rispetto dei regolamenti edilizi locali, sia durante o a fine lavori per accertare che tutto il quantitativo di suolo estratto sia stato ricollocato in sito.

Sulla base di tale progetto l'esecutore che intende avvalersi del riutilizzo in cantiere deve presentare il Piano di Riutilizzo integrato dalle analisi chimico-fisiche per l'accertamento della qualità ambientale dello stesso materiale.

Durante le attività lavorative è fondamentale confutare le quantità di terre e rocce da scavo ipotizzate nel progetto e quelle effettive, infatti una volta effettuate tutte le

operazioni di scavo e rinterro è importante che, in caso di discrepanza fra queste quantità, grava sul soggetto attuatore l'onere di provare che i quantitativi di terra non riutilizzata in sito sono stati correttamente smaltiti o recuperati altrove.

Le conseguenze sanzionatorie in caso di illecito sono quelle già previste dalla parte IV del Dlgs. 152/06 e sono di carattere sia amministrativo che penale (artt. 256, 260 (eventuale), 258).

Gli organi accertatori hanno come strumento di controllo il progetto dell'intervento integrato come si è detto sopra. L'eventuale contaminazione del suolo è provata da certificato analitico (il riferimento sono i parametri indicati all'allegato 5, tabella 1, parte IV, Dlgs 152/2006) fatta salva la facoltà di accertamento tecnico da parte degli organi di vigilanza.

3.2 Terre e rocce utilizzate al di fuori del cantiere

Se il progettista ha ipotizzato il riutilizzo delle terre e rocce da scavo al di fuori dell'area di cantiere, ma attraverso un'area autorizzata ad essere riempite (non ci si riferisce a impianti di recupero autorizzati secondo le procedure dei rifiuti R10 a cui si rimanda ai paragrafi successivi), in tal caso devono essere presentate una apposita domanda ai singoli Comuni ove il materiale è prodotto e/o utilizzato progetto, e all'ARPAC.

Sulla base di tale progetto l'esecutore che intende avvalersi del riutilizzo al di fuori del cantiere deve presentare il Piano di Riutilizzo integrato dalle analisi chimico-fisiche per l'accertamento della qualità ambientale dello stesso materiale.

Durante le attività lavorative è fondamentale confutare le quantità di terre e rocce da scavo ipotizzate nel progetto e quelle effettive, infatti una volta effettuate tutte le operazioni di scavo e rinterro è importante che, in caso di discrepanza fra queste quantità, grava sul soggetto attuatore l'onere di provare che i quantitativi di terra non riutilizzata nel sito finale sono stati correttamente smaltiti o recuperati altrove.

Le conseguenze sanzionatorie in caso di illecito sono quelle già previste dalla parte IV del Dlgs. 152/06 e sono di carattere sia amministrativo che penale (artt. 256, 260 (eventuale), 258).

Gli organi accertatori hanno come strumento di controllo il progetto dell'intervento integrato come si è detto sopra. L'eventuale contaminazione del suolo è provata da certificato analitico (di riferimento sono i parametri indicati all'allegato 5, tabella 1, parte IV, Dlgs 152/2006) fatta salva la facoltà di accertamento tecnico da parte degli organi di vigilanza.

4. PIANO DI UTILIZZO

Il Piano di Utilizzo del materiale da scavo è presentato dal proponente all'Autorità competente prima dell'espressione del parere di valutazione impatto ambientale e almeno novanta giorni prima dell'inizio dei lavori per la realizzazione dell'opera anche per via telematica (PEC con firma digitale). L'Autorità competente può chiedere, in un'unica soluzione entro trenta giorni dalla presentazione del Piano di Utilizzo, integrazioni alla documentazione presentata. Si allega una bozza di Piano di Utilizzo e di tutto ciò che deve contenere.

Nel caso in cui la realizzazione dell'opera interessi un sito in cui, per fenomeni naturali, nel materiale da scavo le concentrazioni degli elementi e composti, superino le Concentrazioni Soglia di Contaminazione di cui alle colonne A e B della Tabella 1 dell'allegato 5 alla parte quarta del decreto legislativo n. 152 del 2006 e successive modificazioni, è fatta salva la possibilità che le concentrazioni di tali elementi e composti vengano assunte pari al valore di fondo naturale esistente per tutti i parametri superati. In tal caso l'utilizzo del materiale da scavo sarà consentito nell'ambito dello stesso sito di produzione. Nell'ipotesi di utilizzo in sito diverso rispetto a quello di produzione ciò dovrà accadere in un ambito territoriale con fondo naturale con caratteristiche analoghe e confrontabili per tutti i parametri oggetto di superamento nella caratterizzazione del sito di produzione.

Salvo deroghe espressamente motivate dall'Autorità competente in ragione delle opere da realizzare, l'inizio dei lavori deve avvenire entro due anni dalla presentazione del Piano di Riutilizzo.

Attenzione: Allo scadere dei due anni, viene meno la qualifica di sottoprodotto del materiale da scavo con conseguente obbligo di gestire il predetto materiale come rifiuto, naturalmente resta la facoltà di presentare, entro i due mesi antecedenti la scadenza dei predetti termini, un nuovo Piano di Riutilizzo che ha la durata massima di un anno.

Il Piano di Riutilizzo nonché le dichiarazioni rese, devono essere conservati per cinque anni presso il sito di produzione del materiale escavato o presso la sede legale del proponente e, se diverso, anche dell'esecutore e resa disponibile in qualunque momento all'Autorità di controllo che ne faccia richiesta.

In caso di modifica sostanziale dei requisiti indicati nel Piano di Riutilizzo, il proponente o l'esecutore aggiornano il Piano di Utilizzo, in particolare quando:

- a) l'aumento del volume in banco oggetto del Piano di Riutilizzo in misura superiore al 20%;
- b) la destinazione del materiale escavato ad un sito di destinazione o ad un utilizzo diverso da quello indicato nel Piano di Riutilizzo;
- c) la destinazione del materiale escavato ad un sito di deposito intermedio diverso da quello indicato nel Piano di Riutilizzo;
- d) la modifica delle tecnologie di scavo.

Se la variazione è dovuta dall'aumento del volume il Piano di Riutilizzo deve essere aggiornato entro quindici giorni dal momento in cui sia intervenuta la variazione. Decorso tale termine cessa, con effetto immediato, la qualifica del materiale escavato come sottoprodotto.

L'esecutore del Piano di Riutilizzo redigerà la modulistica necessaria a garantire la tracciabilità del materiale

4.1 Caratterizzazione ambientale dei materiali da scavo

La caratterizzazione ambientale viene svolta, a carico del proponente, per accertare la sussistenza dei requisiti di qualità ambientale dei materiali da scavo e deve essere inserita nella progettazione dell'opera.

Le procedure di campionamento devono essere illustrate nel Piano di Riutilizzo. La caratterizzazione ambientale dovrà essere eseguita preferibilmente mediante scavi esplorativi (pozzetti o trincee) ed in subordine con sondaggi a carotaggio.

Il numero di punti d'indagine non sarà mai inferiore a tre e, in base alle dimensioni dell'area d'intervento, dovrà essere aumentato secondo il criterio esemplificativo di riportato nella Tabella seguente.

<i>Dimensione dell'area</i>	<i>Punti di prelievo</i>
Inferiore a 2.500 metri quadri	Minimo 3
Tra 2.500 e 10.000 metri quadri	3 + 1 ogni 2.500 metri quadri
Oltre i 10.000 metri quadri	7 + 1 ogni 5.000 metri quadri eccedenti

Nel caso di opere infrastrutturali lineari, il campionamento andrà effettuato almeno ogni 500 metri lineari di tracciato ovvero ogni 2.000 metri lineari, salva diversa previsione del Piano di Riutilizzo, determinata da particolari situazioni locali, quali, ad esempio, la tipologia di attività antropiche svolte nel sito.

Nel caso di scavi in galleria, la caratterizzazione dovrà essere effettuata prevedendo almeno un sondaggio e comunque un sondaggio indicativamente ogni 1000 metri lineari di tracciato.

La profondità d'indagine sarà determinata in base alle profondità previste degli scavi. I campioni da sottoporre ad analisi chimico-fisiche saranno come minimo:

- campione 1: da 0 a 1 m dal piano campagna;
- campione 2: nella zona di fondo scavo;
- campione 3: nella zona intermedia tra i due;

e in ogni caso andrà previsto un campione rappresentativo di ogni orizzonte stratigrafico individuato ed un campione in caso di evidenze organolettiche di potenziale contaminazione.

Per scavi superficiali, di profondità inferiore a 2 metri, i campioni da sottoporre ad analisi chimico-fisiche possono essere almeno due: uno per ciascun metro di profondità.

Nel caso in cui gli scavi interessino la porzione satura del terreno, per ciascun sondaggio oltre ai campioni sopra elencati sarà necessario acquisire un campione delle acque sotterranee, preferibilmente e compatibilmente con la situazione locale,

con campionamento dinamico. In presenza di sostanze volatili si dovrà procedere con altre tecniche adeguate a conservare la significatività del prelievo.

4.2 Analisi chimico-fisiche

I risultati delle analisi sui campioni dovranno essere confrontati con le Concentrazioni Soglia di Contaminazione di cui alle colonne A e B Tabella 1 allegato 5, al titolo V parte IV del decreto legislativo n. 152 del 2006 e s.m.i., con riferimento alla specifica destinazione d'uso urbanistica

Il rispetto dei requisiti di qualità ambientale **per l'utilizzo dei materiali da scavo come sottoprodotti**, è garantito quando il contenuto di sostanze inquinanti all'interno dei materiali da scavo sia inferiore alle Concentrazioni Soglia di Contaminazione (CSC), di cui alle colonne A e B Tabella 1 allegato 5, al Titolo V parte IV del decreto legislativo n. 152 del 2006 e s.m.i., con riferimento alla specifica destinazione d'uso urbanistica, o ai valori di fondo naturali.

I materiali da scavo sono utilizzabili per reinterri, riempimenti, rimodellazioni, ripascimenti, interventi in mare, miglioramenti fondiari o viari oppure altre forme di ripristini e miglioramenti ambientali, per rilevati, per sottofondi e nel corso di processi di produzione industriale in sostituzione dei materiali di cava:

- ✓ se la concentrazione di inquinanti rientra nei limiti di cui alla colonna A, in qualsiasi sito a prescindere dalla sua destinazione
- ✓ se la concentrazione di inquinanti è compresa fra i limiti di cui alle colonne A e B, in siti a destinazione produttiva (commerciale e industriale).

Qualora si rilevi il superamento di uno o più limiti di cui alle colonne A e B Tabella 1 allegato 5, al Titolo V parte IV del decreto legislativo n. 152 del 2006 e s.m.i., è fatta salva la possibilità del proponente di dimostrare, anche avvalendosi di analisi e studi pregressi già valutati dagli Enti, che tali superamenti sono dovuti a caratteristiche naturali del terreno o da fenomeni naturali e che di conseguenza le concentrazioni misurate sono relative a valori di fondo naturale.

In tale ipotesi, l'utilizzo dei materiali da scavo sarà consentito nell'ambito dello stesso sito di produzione o in altro sito diverso rispetto a quello di produzione, solo a condizione che non vi sia un peggioramento della qualità del sito di destinazione e che tale sito sia nel medesimo ambito territoriale di quello di produzione per il quale è stato verificato che il superamento dei limiti è dovuto a fondo naturale.

4.3 Semplificazioni

Nel caso in cui in sede progettuale sia prevista una produzione di materiale di scavo compresa tra i 6.000 ed i 150.000 metri cubi, non è richiesto che, nella totalità dei siti in esame, le analisi chimiche dei campioni di materiale da scavo siano condotte sulla lista completa delle sostanze. Il proponente nel Piano di Utilizzo, potrà selezionare i seguenti parametri:

- ✓ Arsenico;
- ✓ Cadmio;
- ✓ Cobalto;
- ✓ Nichel;

- ✓ Piombo;
- ✓ Rame;
- ✓ Zinco;
- ✓ Mercurio;
- ✓ Idrocarburi C>12;
- ✓ Cromo totale;
- ✓ Cromo VI;
- ✓ Amianto;
- ✓ BTEX
- ✓ IPA

4.4 Deposito in attesa di utilizzo

Il deposito del materiale escavato in attesa dell'utilizzo, avviene all'interno del sito di produzione e dei siti di deposito intermedio e dei siti di destinazione. Il Piano di Riutilizzo indica il sito o i siti di deposito intermedio. In caso di variazione dei siti di deposito intermedio indicati nel Piano di Riutilizzo, il proponente aggiorna il piano medesimo, come indicato precedentemente. Il deposito di materiale escavato deve essere fisicamente separato e gestito in modo autonomo rispetto ai rifiuti eventualmente presenti nel sito in un deposito temporaneo.

Il deposito del materiale escavato avviene in conformità al Piano di Riutilizzo identificando, tramite apposita segnaletica posizionata in modo visibile, le informazioni

relative al sito di produzione, le quantità del materiale depositato, nonché i dati amministrativi del Piano di Riutilizzo.

Il deposito del materiale escavato avviene tenendo fisicamente distinto il materiale escavato oggetto di differenti piani di utilizzo.

Il deposito del materiale escavato non può avere durata superiore alla durata del Piano di Riutilizzo. Decorso tale periodo viene meno, con effetto immediato, la qualifica di sottoprodotto del materiale escavato non utilizzato in conformità al Piano di Riutilizzo e, pertanto, tale materiale deve essere trattato quale rifiuto, nel rispetto di quanto indicato dalla parte IV del D.Lgs n. 152 del 2006 e successive modificazioni. Resta impregiudicata la facoltà di presentare un nuovo Piano di Riutilizzo.

4.5 Trasporto

In tutte le fasi successive all'uscita del materiale dal sito di produzione, il trasporto del materiale escavato è accompagnato dalla documentazione propria dei beni e prodotti (DDT) che deve essere predisposta in triplice copia, una per l'esecutore, una per il trasportatore e una per il destinatario e conservata, dai predetti soggetti, per cinque anni e resa disponibile, in qualunque momento, all'Autorità di controllo che ne faccia richiesta. Qualora il proponente e l'esecutore siano diversi, una quarta copia della documentazione deve essere conservata presso il proponente.

4.6 Dichiarazione di avvenuto utilizzo - D.A.U.

L'avvenuto utilizzo del materiale escavato in conformità al Piano di Riutilizzo è attestato dall'esecutore all'autorità competente e corredata della documentazione completa richiamata al predetto allegato e conservata, dai predetti soggetti, per cinque anni e resa disponibile, in qualunque momento, all'Autorità di controllo che ne faccia richiesta. La dichiarazione di avvenuto utilizzo deve essere resa entro il termine in cui il Piano di Riutilizzo cessa di avere validità. L'omessa dichiarazione di avvenuto utilizzo nel termine previsto dal precedente periodo comporta la cessazione, con effetto immediato, della qualifica del materiale escavato come sottoprodotto.

5. DOCUMENTAZIONE DA PRESENTARE

L'art. 41 bis del DL 69/2013 riconosce come soggetti titolati a sottoscrivere la autodichiarazione il proponente, inteso come soggetto che propone l'opera, o il produttore, cioè la persona fisica o legale rappresentante della ditta che operativamente esegue l'opera o i lavori, da cui si producono i materiali da scavo. Nello specifico, la norma contiene esattamente i seguenti passaggi:

1. “ ... i materiali da scavo ... sono sottoposti al regime (di sottoprodotti e non rifiuti) ... se il produttore dimostra ... (le quattro condizioni dei sottoprodotti) .. “ (comma 1);
2. “ il proponente o il produttore attesta il rispetto delle (quattro) condizioni ... tramite dichiarazione resa ...ai sensi e per gli effetti del ... (DPR n. 445/2000) ... La modifica dei requisiti e delle condizioni è comunicata entro 30 giorni ... ” (comma 2);
3. “ Il produttore deve, in ogni caso, confermare ... che i materiali da scavo sono stati completamente utilizzati secondo le previsioni comunicate” (comma 3).

E' necessario rilevare che se la norma concede pari facoltà ai due soggetti, proponente e produttore, nella sottoscrizione di quello che può essere considerato l'atto centrale dell'intera procedura semplificata, ancorché non l'unico, poi, però, pone in capo al solo produttore l'obbligo di dimostrare l'esistenza dei quattro requisiti, che i materiali devono possedere per essere gestiti come sottoprodotti. Da questa prima

responsabilità del produttore, ne discende anche l'obbligo, sempre del produttore, di confermare l'avvenuto e completo utilizzo secondo le previsioni comunicate.

5.1 Contenuto della dichiarazione di attestazione

Il rispetto delle quattro condizioni, che permettono di considerare i materiali da scavo come sottoprodotti e non rifiuti), va attestato tramite una dichiarazione resa ai sensi e per gli effetti del T.U. di cui al D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445. La dichiarazione deve altresì contenere le indicazioni che permettono la verifica di tutti gli altri requisiti previsti dalla norma e precisamente:

- quantità e qualità del materiale da scavo destinato al riutilizzo;
- dati identificativi del sito di produzione, di eventuale deposito intermedio e del sito di riutilizzo;
- provvedimenti autorizzativi, rilasciati in conformità della vigente disciplina urbanistica e igienico-sanitaria, degli interventi nel cui ambito vengono prodotti e riutilizzati i materiali da scavo;
- tempistica prevista per il riutilizzo, che non può comunque superare un anno dalla data di produzione, salvo il caso in cui l'opera, nella quale il materiale è destinato ad essere utilizzato, preveda un termine di esecuzione superiore.

Qualora, in accordo al comma 3 dell'art.71 del DPR 445/2000, l'Ente procedente rilevi nelle dichiarazioni ricevute per gli aspetti ambientali di competenza "... delle irregolarità o delle omissioni rilevabili d'ufficio, non costituenti falsità, dà notizia all'interessato di tale irregolarità. Questi è tenuto alla regolarizzazione o al completamento della

dichiarazione; in mancanza il procedimento non ha seguito” e, conseguentemente i materiali da scavo devono essere considerati rifiuti. L’attestazione resa ai sensi del DPR 445/2000 costituisce una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, la cui sottoscrizione implica per il dichiarante l’assunzione delle responsabilità, anche penali, nel caso di falsa o inesatta dichiarazione. Pertanto, nell’eventualità che venissero accertati casi di false o inesatte dichiarazioni, ciò comporta la perdita dei benefici previsti e l’obbligo di considerare i materiali di scavo oggetto della dichiarazione mendace non più sottoprodotti ma rifiuti. Il comma 1 dell’art. 71 del DPR 445/2000, stabilisce che l’Ente procedente, destinatario dell’autodichiarazione, è tenuto ad effettuare, per gli aspetti ambientali di competenza, “idonei controlli, anche a campione e, in tutti i casi in cui sorgono fondati dubbi, sulla veridicità delle dichiarazioni ...”. Per la tipologia di dichiarazione, che è una autocertificazione, non è necessario allegare attestazioni e certificazioni analitiche rilasciate da laboratori terzi sulla natura dei terreni da scavo.

5.2 Ulteriori dichiarazioni e tempistica

Successivamente alla trasmissione della dichiarazione iniziale, qualora si verificano variazioni dei requisiti comunicati, così come previsto dal comma 2 dell’art. 41 bis, il proponente, o il produttore, deve attestare le mutate condizioni mediante l’invio di una nuova dichiarazione di modifica dei requisiti e delle condizioni. Successivamente il produttore (e non più il proponente) dovrà confermare agli Enti “territorialmente competenti con riferimento al luogo di produzione e di utilizzo, che i materiali da scavo

sono stati completamente utilizzati secondo le previsioni comunicate”, così come specificato al comma 3 dell’art. 41 bis. Per quanto concerne la tempistica da rispettare, da parte del dichiarante, per l’invio delle diverse tipologie di dichiarazioni, corre l’obbligo di segnalare che essa risulta abbastanza varia. La comunicazione iniziale, cioè quella con la quale si manifesta l’intenzione di gestire i materiali da scavo come sottoprodotti, attestandone i requisiti, è certamente preventiva; pur prevista come una procedura semplificata dettata per snellire l’iter burocratico relativo alle autorizzazioni, si ritiene che debba essere effettuata comunque prima dell’inizio della esecuzione delle opere o dei lavori autorizzati previsti. La dichiarazione di variazione dei requisiti e delle condizioni, invece, va trasmessa entro i trenta giorni successivi al momento in cui vengono a porsi in essere le variazioni. Infine, per l’invio della comunicazione di avvenuto utilizzo non sono previsti limiti temporali, pur vigendone l’obbligo (“.. il produttore ... deve, in ogni caso, confermare alle autorità ...”, comma 3 art. 41 bis). Per l’importanza, comunque, di tale dichiarazione, che in definitiva attesta la conclusione “regolare” dell’intera procedura di riutilizzo dei materiali da scavo, si ritiene che essa debba comunque essere resa ai sensi del DPR 445/2000 ed inviata in tempi ragionevoli e comunque non oltre il termine temporale previsto per il riutilizzo dei materiali da scavo; trascorso anche questo Pagina 2 di 7 termine, si può giustamente ritenere non conclusa in modo legittimo la procedura, per cui si concretizza la necessità di opportune verifiche.

5.3 Ente procedente cui va presentata la autodichiarazione

Il comma 2 dell'art. 41 bis del DL 69/2013 indica come unico destinatario della autodichiarazione l'Agenda Regionale per la Protezione Ambientale, infatti l'A.R.P.A. Campania ha individuato nei propri Dipartimenti Provinciali, singolarmente competenti per il territorio al cui interno ricade il sito di produzione dei materiali di scavo, come gli uffici cui va inviata la dichiarazione. Al fine di consentire una corretta valutazione delle informazioni trasmesse (tra cui vanno sottolineate quelle relative ai provvedimenti autorizzativi delle opere/interventi, da cui si originano i materiali da scavo), l'ARPAC ritiene che tale comunicazione vada inviata, per conoscenza, anche, al Comune all'interno del cui territorio ricade il sito di produzione, al Comune nel cui territorio è ubicato il sito di eventuale deposito intermedio e, infine, al Comune nel cui territorio ricade il sito di riutilizzo. Nel caso in cui si prevede che i materiali saranno momentaneamente depositati in più siti, ubicati in due o più Comuni diversi, la comunicazione va inviata, sempre per conoscenza, a tutti i Comuni interessati; inoltre, se i materiali vanno riutilizzati in più siti, la comunicazione, in modo analogo al caso precedente, va inviata ai Comuni interessati. Resta inteso che il Dipartimento Provinciale di ARPAC, competente per sito di produzione, provvederà a trasmettere la dichiarazione e l'eventuale dichiarazione di modifica dei requisiti agli altri Dipartimenti Provinciali competenti per il sito di deposito intermedio e il sito di riutilizzo.

Per legge, inoltre, la dichiarazione di modifica dei requisiti va inviata (entro trenta giorni) al Comune nel cui territorio è ubicato il sito di produzione; a tal proposito si ritiene che, a prescindere dal tipo di variazione intervenuta, vada comunque inviata dichiarazione di

modifica, per conoscenza, anche al Dipartimento Provinciale ARPAC competente e, seguendo lo stesso criterio di individuazione dei destinatari così come nel caso di prima dichiarazione, la stessa comunicazione di variazione vada inviata, sempre per conoscenza, anche ai Comuni competenti per territorio nel caso che la variazione dovesse consistere nella individuazione di nuovi e/o diversi siti di deposito e di riutilizzo. Per quanto concerne, infine, la comunicazione di avvenuto utilizzo, la legge prevede che essa venga inviata “ ... alle autorità competenti con riferimento al luogo di produzione e di utilizzo ...” (comma 3 art. 41 bis), intendendosi in questo modo i Dipartimenti provinciali di ARPAC e i Comuni rispettivamente competenti per il sito di produzione e di utilizzo.

5.4 Modalità di presentazione della autodichiarazione

Le modalità di presentazione delle dichiarazioni si differenziano in relazione al soggetto da cui provengono (cittadini o imprese). In base all'art. 5 bis del Codice dell'Amministrazione Digitale (CAD), le cui modalità di attuazione sono state emesse con il DPCM 22/7/2011, dal 1° luglio 2013 la pubblica amministrazione non può accettare o effettuare in forma cartacea le comunicazioni alle imprese (istanze, dichiarazioni, dati e lo scambio di informazioni e documenti, anche a fini statistici). Pertanto le dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà possono essere inviate secondo le seguenti modalità: - l'impresa, nella persona del legale rappresentante, trasmette via PEC la dichiarazione firmata digitalmente, oppure la copia per immagine della dichiarazione, sottoscritta dal dichiarante con firma autografa, completa di allegata

copia di un documento di identità, in corso di validità, del dichiarante stesso. - il privato cittadino, oltre a quanto sopra, può utilizzare tutte le ulteriori forme di trasmissione (email, fax, posta ordinaria e consegna a mano), allegando sempre copia del documento di identità.

5.5 Modulistica per le comunicazioni

L'ARPAC ha elaborato modulistica idonea per gli adempimenti previsti dall'art. 41 bis, predisponendo i modelli per la "prima" dichiarazione, la dichiarazione di modifica dei requisiti e condizioni e, infine, la dichiarazione di avvenuto utilizzo. Nello specifico, sia nel caso di comunicazione iniziale, sia di comunicazione di variazione dei requisiti e condizioni, è stato elaborato un solo modello, che è utilizzabile per entrambe le circostanze, previa apposizione di spunta in corrispondenza della relativa casella. La dichiarazione è stata strutturata in Sezioni, a loro volta suddivise in Paragrafi. Nel caso di utilizzo della scheda per comunicazione della variazione dei requisiti e condizioni, all'inizio di ogni Sezione è stata predisposta una apposita casella da spuntare per segnalare che quella è la sezione che contiene i dati variati. L'uso della modulistica predisposta da ARPAC non è obbligatoria; tuttavia se ne suggerisce l'uso, in quanto l'uniformità di trasmissione di tutti i dati e delle informazioni, comunque previste dalla legge, permette all'Ente di controllo di predisporre adeguato database delle pratiche inoltrate e di eseguire verifiche più agevoli e rapide a tutto vantaggio degli stessi interessati. Di seguito vengono riportate le istruzioni per una corretta compilazione della modulistica predisposta da ARPAC.

Sezione A - Dati del Soggetto dichiarante

A1 - Dati anagrafici del soggetto dichiarante In questo paragrafo vanno inseriti i dati che permettono l'identificazione del soggetto dichiarante, indicando, mediante l'aggiunta di una spunta in corrispondenza delle relative caselle, il ruolo di Proponente dell'opera e/o di produttore dei Materiali da scavo. Vanno pertanto introdotti: o i dati anagrafici del soggetto dichiarante (Cognome, Nome, Codice Fiscale, Luogo e data di nascita); o l'indirizzo di residenza (Comune, CAP, Via/Piazza, n. civico e località); o i contatti telefonici (telefono e fax); o l'indirizzo di posta elettronica e, eventualmente posseduto, di posta certificata (PEC). Si chiede infine di specificare la qualità del soggetto che dichiara, effettuando una spunta sulla casella dell'opzione scelta (se è Proprietario/titolare del sito di produzione, se è il Legale rappresentante della ditta esecutrice dei lavori/delle opere; è presente, infine, un'ulteriore opzione, per qualifiche eventualmente diverse dalle due precedenti).

A2 - Dati anagrafici della Ditta esecutrice In questo paragrafo vanno inseriti i dati che permettono l'individuazione della ditta esecutrice delle opere o lavori da cui si producono i materiali da scavo; devono pertanto essere forniti: o i dati anagrafici della Ditta esecutrice (Nome Ditta/ Ragione sociale e Partita IVA); o l'indirizzo completo della sede della Ditta (Comune, CAP, Via/Piazza, n. civico e località); o i contatti telefonici (telefono e fax); o l'indirizzo di posta certificata (PEC). La sezione A si chiude con il

primo corpo dichiarativo attestante le quattro condizioni per gestire i materiali da scavo come sottoprodotti.

Sezione B - Dati del sito di produzione

B1 – Localizzazione del sito di produzione La compilazione di questa sezione è necessaria per consentire la precisa individuazione del luogo di produzione; vanno inserite le informazioni inerenti: o l'ubicazione (Comune, CAP, Provincia, Via/Piazza, n. civico, località); o le coordinate piane (espresse in UTM 33N WGS 84), inserendo le coordinate per le opere puntuali, le coordinate dei vertici per le opere lineari.

B2 – Dati catastali e destinazione urbanistica del sito di produzione In tale paragrafo vanno inseriti: o i dati catastali della/e particella/e interessata/e (foglio, particella ed eventuale sub); o la destinazione d'uso urbanistica ai sensi del vigente strumento di pianificazione territoriale della/e particella/e (area a verde pubblico, residenziale, agricola, commerciale/industriale, altro).

B3 – Dati sull'intervento autorizzato a farsi sul sito di produzione Nello specifico vanno forniti i seguenti dati: o l'Ente o l'Autorità competente che ha autorizzato l'opera e/o i lavori da cui si originano i materiali da scavo; o la tipologia di provvedimento autorizzativo rilasciato, relativo all'opera/ai lavori da cui si originano i materiali da scavo; o gli estremi del provvedimento autorizzativo (protocollo e data); o il periodo di validità del provvedimento autorizzativo; o una breve descrizione del tipo di intervento e della relazione esistente tra provvedimento autorizzativo rilasciato e produzione del materiale da scavo.

B4 – Dati planovolumetrici dei materiali prodotti In questa sezione vanno indicati i diversi parametri di superficie e di volumetria: o Superficie totale dell'area interessata all'intervento da realizzarsi, in metri quadrati; o Quantità dei Materiali da scavo prodotti, in metri cubi; o Tipologia materiale (terreno vegetale, terreno misto a riporto, etc.) o Quantità dei Materiali da scavo prodotti, da riutilizzare sul sito di produzione, in metri cubi; o Quantità dei Materiali da scavo prodotti, da riutilizzare fuori dal sito, in metri cubi.

Sezione C - Dati dell'eventuale sito di deposito intermedio

C1 – Localizzazione del sito di deposito intermedio In questo paragrafo va indicato il sito dove eventualmente i materiali da scavo verranno depositati, quando non direttamente riutilizzati sul sito di destinazione; la scelta, da operare mediante l'apposizione di una spunta in corrispondenza della casella corrispondente, prevede, come opzioni, il sito di produzione, il sito di destinazione e un sito di deposito intermedio diverso dai precedenti. Nel caso di utilizzo di quest'ultima opzione, va completata la restante parte della Sezione C, relativa appunto al sito di deposito intermedio. Vanno pertanto inserite le seguenti informazioni: o Ubicazione del sito di deposito intermedio (Comune, CAP, Provincia, Via/Piazza, n. civico, località) o i dati catastali della/e particella/e interessata/e (foglio, particella ed eventuale sub); o le coordinate piane (espresse in UTM 33N WGS 84), inserendo le coordinate centroidi del sito di deposito intermedio.

C2 – Autorizzazione del sito di deposito intermedio Nello specifico vanno forniti i seguenti dati: o l'Ente o l'Autorità competente che ha autorizzato il sito di deposito

intermedio; o gli estremi del provvedimento autorizzativo (protocollo e data); o la proprietà del sito e il responsabile della gestione.

C3 – Dati volumetrici dei materiali da scavo depositati e limiti temporali In questo paragrafo bisogna indicare: o la quantità dei Materiali da scavo depositata sul sito, specificandone i metri cubi; o il periodo di deposito, giustificando i motivi se la durata indicata risulta essere superiore ad un anno.

Sezione D - Dati del sito di destinazione La legge prevede il riutilizzo dei materiali da scavo anche presso più di un sito o più di un ciclo produttivo; in tale circostanza questa sezione va compilata per ogni sito o ciclo produttivo che riceve i materiali da scavo.

D1 – Localizzazione del sito di destinazione La compilazione di questa sezione è necessaria per consentire la modalità, la tipologia e il luogo di riutilizzo dei materiali da scavo, dei quali è certa la destinazione. Preliminarmente va operata la scelta, apponendo una spunta in corrispondenza della relativa casella, tra l'avvio presso cicli produttivi determinati, presumibilmente in un impianto, o la destinazione a recuperi, ripristini, rimodellamenti, riempimenti ambientali o altri utilizzi sul suolo; quindi vanno inserite tutte le informazioni per consentire la localizzazione del sito di destinazione, e precisamente: o l'ubicazione del sito (Comune, CAP, Provincia, Via/Piazza, n. civico, località) o i dati catastali della/e particella/e interessata/e (foglio, particella ed eventuale sub); o le coordinate piane (espresse in UTM 33N WGS 84), inserendo le coordinate centroidi per le opere puntuali, o nel caso di un impianto, e le coordinate dei vertici per le opere lineari.

D2 – Dati catastali e destinazione urbanistica del sito di destinazione In questo paragrafo vanno inseriti: o i dati catastali della/e particella/e interessata/e (foglio, particella ed eventuale sub); o la destinazione d'uso urbanistica ai sensi del vigente strumento di pianificazione territoriale della/e particella/e (area a verde pubblico, residenziale, agricola, commerciale/industriale, altro).

D3 – Dati relativi all'autorizzazione delle operazioni a farsi o dell'impianto sul sito di destinazione Vanno inserite in questo paragrafo le seguenti informazioni: o l'Ente o l'Autorità competente che ha autorizzato l'opera o l'impianto di destinazione dei materiali da scavo; o la tipologia del provvedimento autorizzativo rilasciato, relativo all'opera o all'impianto in cui si riutilizzano i materiali da scavo; o gli estremi del provvedimento autorizzativo (protocollo e data); o l'indicazione dello specifico tipo di riutilizzo del materiale da scavo.

D4 – Dati planovolumetrici dei materiali da scavo Va specificata in questo paragrafo: o la superficie totale dell'area interessata all'intervento di riutilizzo, in metri quadrati; o la quantità dei Materiali da scavo che si intende utilizzare sul sito, indicandone i metri cubi. Sezione E - Tempi previsti per l'utilizzo

E1 – Tempistica delle operazioni da effettuarsi per la verifica delle tempistiche, vanno inserite nell'ordine le date presunte di: o inizio dell'attività di scavo; o ultimazione dell'attività di scavo; o di inizio dell'attività di riutilizzo; o ultimazione dell'attività di riutilizzo.

Sezione F - Qualità dei materiali da scavo Questa ultima sezione contiene il secondo corpo dichiarativo, all'interno del quale è necessario attestare le caratteristiche dei

materiali da scavo e il rispetto delle condizioni previste dalla legge, in relazione agli utilizzi, così come previsti alle lettere b), c) e d) del comma 1 dell'art. 41 bis della L. 98/2013.

6. Eccezioni al Riutilizzo fuori cantiere

La documentazione sopra esposta è adeguata qualora il sito di destinazione è autorizzato ai sensi della legge estrattiva “Cave e torbiere”, LR n° 54/85 e s.m.i., secondo cui viene rilasciata l’autorizzazione al ripristino morfologico e ricomposizione ambientale dell’ex sito estrattivo mediante il riuso.

Al contrario, ci possono essere delle autorizzazioni di cave al recupero Ambientale (R10), ai sensi del DLgs. 152/06 e s.m.i, ove le terre e rocce da scavo, comunque, devono essere gestiti come rifiuti, vedasi pubblicazione Gestione Rifiuti.

Per cui le terre e rocce da scavo, **qualora non utilizzate nel rispetto delle condizioni sopra dette, sono sottoposte alle disposizioni in materia di rifiuti** di cui alla parte quarta del DLgs. 152/06 e s.m.i.

Tali aree di Recupero Ambientale (R10) ai sensi del DLgs. 152/06 e s.m.i., riguardano interventi di miglioramento ambientale che le terre e rocce da scavo che andranno in tali luoghi devono avere le seguenti caratteristiche:

- il contenuto di sostanze inquinanti all'interno dei materiali da scavo sia inferiore alle Concentrazioni Soglia di Contaminazione (CSC), di cui alle colonne A e B Tabella 1 allegato 5, al Titolo V parte IV del decreto legislativo n. 152 del 2006 e s.m.i., con riferimento alla specifica destinazione d'uso urbanistica, o ai valori di fondo naturali;
- devono essere effettuati Test di Cessione del rifiuto, in particolare le analisi sull’eluato ottenuto dal test di cessione non devono superare i limiti di cui alla tabella dell’allegato 3 al DM 05.02.1998, con riferimento ai parametri ivi esposti.

7. IL RECUPERO VIRTUOSO CON GLI IMPIANTI MOBILI PER IL TRATTAMENTO DEI RIFIUTI INERTI DA DEMOLIZIONE

Il riciclaggio dei materiali da demolizione, allo stato dell'attuale tecnologia, può avvenire con i mezzi più avanzati; infatti, frantoi e vagli trasformano macerie e rifiuti non pericolosi da demolizione in materiale di differente pezzatura destinato al riutilizzo nel campo stradale ed edile.

La frantumazione mediante gruppi semoventi mobili in grado di spostarsi all'interno dei cantieri dà la possibilità di organizzare campagne di frantumazione che permettono il recupero dei materiali inerti nel sito dove questi vengono prodotti. Infatti, i rifiuti inerti da demolizione per essere riutilizzati devono essere trattati con idonei impianti di frantumazione, selezione e classificazione.

Gli impianti mobili consentono non solo la semplice riduzione volumetrica dei singoli elementi immessi nell'impianto ma anche un adeguato assortimento granulometrico dei materiali in uscita al trattamento, oltre a favorire l'eliminazione delle frazioni non inerti. Il risultato è economicamente conveniente, tenuto conto soprattutto dei costi che la mancata separazione causerebbe.

Gli impianti mobili, quindi, innescano un processo virtuoso che è quello del "recupero delocalizzato".

La temporanea dimora degli impianti mobili nei cantieri favorisce l'attività di recupero di materiali inerti con i seguenti vantaggi: abbattimento dei costi di trasporto dei rifiuti

oltreché di tempo, riutilizzo nel sito del materiale macinato, riduzione della richiesta di materia prima per riempimenti, sottofondi, rilevati, etc.

Alla luce dell'elevato numero di cantieri aperti in qualsiasi contesto locale, proprio per la visibilità di questo fenomeno, è utile tentare di comprenderne bene la normativa che ne circoscrive l'impiego. Inoltre, è evidente la finalità del legislatore di voler incentivare l'impiego delle materie prime secondarie, di ridurre quanto più possibile il prelievo di risorse naturali e di rendere residuale il loro conferimento in discarica, con un notevole abbattimento dei costi per il conferimento in discariche inerti o in centri di recupero. Se ne deduce che lo smaltimento dei rifiuti da demolizione abbia un costo significativo per le imprese che li producono, mentre il recupero per ottenerne altre materie prime (cosiddette materie prime secondarie, "M.P.S.") sia una possibilità economicamente interessante.

7.1 L'impianto mobile e il suo funzionamento

Per impianto mobile si intende di norma un impianto con caratteristiche di mobilità e di facile trasportabilità finalizzato al trattamento di rifiuti per mezzo di campagne di breve durata.

Un impianto mobile completo, montato su ruote o cingolati o trasportato su un rimorchio, è costituito da:

- tramoggia di carico (bocca di carico da 500 mm a 1.200 mm) con alimentatore e prevagliatura;
- mulino (costituito da frantoio a mascelle o a martelli);

- deferrizzatore con magnete;
- nastro trasportatore per lo scarico del materiale trattato;
- impianto di vagliatura;
- apparato motore;
- impianto di abbattimento polveri.

L'impianto deve essere già stato costruito con caratteristiche tecniche tali da garantire nel corso dell'attività una bassa rumorosità e una bassa emissione di polveri e gas di scarico. A seconda delle varie potenzialità, la produzione oraria può essere compresa tra 50 e 70 m.c./ora. Per l'alimentazione della tramoggia possono essere utilizzati escavatori o pale meccaniche.

Merceologicamente, i rifiuti "trattati" sono costituiti da mattoni forati e pieni, coppi e tegole, mattonelle per pavimenti e rivestimenti, cemento, intonaci e cartongesso, traverse in legno o acciaio, tubi corrugati passacavo, cavi elettrici, scatole elettriche, tubazioni di scarico, sanitari, rubinetterie, legname di pavimentazione e rivestimento, marmi, graniti, ciottoli, etc. Al fine di adempiere a quanto prescritto dal nuovo sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti "SISTRI" gli impianti mobili andranno inseriti come unità locali (U.L.).

Inquadramento normativo

I rifiuti da demolizione e da costruzione prodotti da cantieri edili sono classificabili come rifiuti speciali ex art. 184, comma 3, lett. b) del D.L.gs. n° 152/06: "sono rifiuti speciali ... i rifiuti derivanti dalle attività di demolizione, costruzione ..."

La produzione quantitativa di questo tipo di rifiuti è notevole se si pensi che nel solo anno 2006 ne sono stati prodotti più di 52 (cinquantadue) milioni di tonnellate.

Alla luce di quanto appena descritto, il recupero, che può essere condotto direttamente sul cantiere dove sono stati prodotti i rifiuti, deve avvenire attraverso l'uso di impianti di frantumazione idonei a separare le varie frazioni e ad ottenere materie prime secondarie atte al successivo utilizzo.

Secondo la normativa sui rifiuti, l'attività di qua si configura come un'attività di recupero di rifiuti e, secondo l'allegato C del D.lgs. n° 152/06, è classificata con il codice "R5". I rifiuti che possono essere sottoposti a lavorazione sono contrassegnati con i seguenti codici "C.E.R." (catalogo europeo rifiuti):

- 17 01 01 - cemento;
- 17 01 02 - mattoni;
- 17 01 03 - mattonelle e ceramica;
- 17 01 07 - miscugli o scorie di cemento, mattoni, mattonelle e ceramiche, se classificati non
- pericolosi;
- 17 08 02 - materiali da costruzione a base di gesso diversi da quelli di cui alla voce 17 08 01;
- 17 09 04 - rifiuti misti dell'attività di costruzione e demolizione, se classificati non pericolosi.

L'indicazione dei codici "C.E.R." è tanto più importante dal momento che nella richiesta di autorizzazione va indicata:

- la classificazione dei rifiuti trattabili nell'impianto (con riferimento all'art. 184 del D.Lgs. n° 152/2006);
- la descrizione delle caratteristiche dei rifiuti trattabili nell'impianto con relativa codifica (codice CER) e quantità (in peso e volume);
- per gli impianti di recupero, il relativo riferimento all'allegato I del D.M. 05.02.1998;
- la tipologia, quantità e destinazione dei rifiuti che si originano dall'attività di recupero (scarti, sovralli, etc.)

L'articolo 208, comma 15, del decreto legislativo n.152/2006 definisce la procedura ordinaria per l'autorizzazione degli impianti mobili di smaltimento e di recupero di rifiuti. I soggetti che intendono utilizzare impianti mobili di smaltimento e di recupero di rifiuti devono presentare domanda alla Regione (o altro ente delegato) per ottenere l'autorizzazione all'uso dell'impianto.

Non ricadono nella categoria di impianti mobili che effettuano operazioni di recupero o smaltimento di rifiuti soggetti alla sopracitata procedura:

- ✓ gli impianti di disidratazione dei fanghi generati da impianti di depurazione che reimmettono l'acqua in testa al processo depurativo presso il quale operano;
- ✓ gli "impianti di riduzione volumetrica" (ad es. di pressatura, a condizione che tali operazioni vengano eseguite su partite omogenee di rifiuti, con ciò intendendo che tali attività non devono modificare la natura del rifiuto, la sua composizione chimica, merceologica e la sua codifica C.E.R.);

✓ gli impianti per “separazione delle frazioni estranee” (ad es. deferrizzazione, che non modifica la natura del rifiuto, la sua composizione chimica, merceologica e la sua codifica);

✓ gli “impianti mobili di incenerimento”.

Possono pertanto essere esclusi dal presente procedimento, a titolo esemplificativo e non necessariamente esaustivo, le macchine che operano nei cantieri adibite alla cippatura del legno o del materiale legnoso in genere o le macchine di pressatura della carta o della plastica. Sono, invece, assoggettati al presente procedimento, gli impianti mobili adibiti alla macinatura, vagliatura e deferrizzazione dei materiali inerti prodotti da cantieri edili (es. da demolizioni), in quanto non possono essere considerati impianti che effettuano una semplice riduzione volumetrica e separazione di eventuali frazione estranee.

7.2 Ruolo di Comuni e Province

Trattandosi di attività di trattamento dei rifiuti, sono previste specifiche autorizzazioni:

1. per l'impianto, un'autorizzazione regionale (o provinciale se la funzione sia stata delegata con normativa) rilasciata dalla Regione ove l'interessato ha la sede legale (rif. art. 208, c. 15 T.U. Ambiente) valevole su tutto il territorio nazionale;
2. per l'attività di recupero, iscrizione all'Albo Nazionale Gestori Ambientali (rif. art. 212 c. 5 T.U. Ambiente).

Inoltre, ogni campagna di attività sul sito deve essere comunicata almeno 60 (sessanta) giorni prima dell'installazione dell'impianto presso il cantiere, all'Autorità amministrativa

che ha rilasciato l'autorizzazione (Regione o Provincia). La comunicazione della campagna consiste in una relazione riportante il cronoprogramma di lavoro con il quale l'impresa rende noto il luogo ed il cantiere ove avverrà l'attività, la durata dell'intervento, il tipo di macchinario che verrà utilizzato, gli estremi autorizzativi, l'entità dell'intervento (orari di lavoro, quantità lavorate/prodotte, tipo di "M.P.S." prodotta) nonché la verifica di assoggettabilità dell'evento a procedura di V.I.A. (valutazione di impatto ambientale). La comunicazione ha lo scopo di rendere nota l'attività, permetterne i controlli, valutare la necessità di impartire ulteriori prescrizioni rispetto a quelle generali dell'autorizzazione o vietare l'attività stessa qualora quest'ultima non sia ritenuta compatibile con la salubrità dell'ambiente (rif. art. 208 T.U.A.).

I materiali prodotti dall'impianto di trattamento, per essere inquadrati come materie prime secondarie, devono avere le caratteristiche indicate dal D.M. 5.2.98, Allegato 1, sub 1, punto 7.1.4 (materie prime secondarie per l'edilizia) che rinvia, per le specifiche merceologiche (cioè per quanto riguarda la granulometria e la percentuale di elementi estranei), a quanto indicato nell'allegato C della circolare del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio 15 luglio 2005, n. UL/2005/5205. Negli allegati alla citata circolare si ritrovano diverse tabelle indicanti le specifiche tecniche che debbono avere le "M.P.S." in relazione al loro seguente utilizzo finale:

- per la realizzazione del corpo dei rilevati di opere in terra dell'ingegneria civile;
- per la realizzazione di sottofondi stradali, ferroviari, aeroportuali e di piazzali civili e industriali;

- per la realizzazione di strati di fondazione delle infrastrutture di trasporto e di piazzali civili e industriali;
- per la realizzazione di recuperi ambientali, riempimenti e colmate;
- per la realizzazione di strati accessori (aventi funzione anticapillare, antigelo, drenante, etc)

Inoltre, al fine di verificarne la compatibilità ambientale, deve essere condotto su questi materiali il test di cessione previsto dall'All. 3 del citato DM 5.2.98.

8. ITER PROCEDURALE DELLA REGIONE CAMPANIA

Anche la Regione Campania ha aggiornato, consecutivamente all'aggiornamento della norma Nazionale, le proprie Delibere di Giunta, in particolare dopo l'emissione del D.Lgs 152/06 erano state emanate le Delibera di Giunta Regionale n° 778/2007 e successiva modifica n° 1411 del 27/07/2007 pubblicata con BURC n°46 del 20/08/2007. In ultimo, a seguito delle modifiche e integrazioni succedutesi al D-Lgs 152/06 – Parte IV (D.lgs. 4/2008, L. 123/2008, L. 166/2009, D.Lgs. 205/2010, L. 28/2012, L. 27/2012, L. 35/2012, L. 134/2012, D.M. 161/2012, L. 98/2013, L. 125/2013, D.Lgs. 46/2014) la Giunta Regionale ha deliberato la n° 81 del 09/03/2015 e l'integrazione e modifica con l'ultimo DGR n° 387 del 20/07/2016.

Di seguito si riportano le procedure che la regione Campania ha applicato per l'autorizzazione di impianto mobile.

8.1 Definizione dell'Impianti Mobili

Per impianto mobile si intende una struttura tecnologica unica, o in casi particolari, un assemblaggio di strutture connesse tra loro, che possono essere trasportate e installate in un sito per l'effettuazione di campagne di attività di durata limitata nel tempo e non superiore a 120 giorni. In caso di documentata impossibilità di concludere la campagna nel termine predetto, tale limite temporale potrà essere prorogato, previa valutazione del caso da parte dell'Ufficio Regionale pr le Autorizzazioni Ambientali AUA-AIA.

Per struttura tecnologica unica si intende un unico macchinario (o più macchinari funzionalmente connessi) per l'effettuazione delle operazioni di smaltimento e/o recupero.

Non rientra nella definizione di impianto mobile una apparecchiatura che, sebbene presenti possibilità di essere spostata e posizionata su diverse aree, viene impiegata continuativamente all'interno di un sito già autorizzato alla gestione dei rifiuti.

Le operazioni eseguibili con tale apparecchiatura dovranno necessariamente essere ricomprese all'interno dell'autorizzazione e potranno operare solo nelle aree specificatamente indicate sulla planimetria allegata al progetto definitivo dell'intervento. L'impianto mobile deve essere nella piena ed esclusiva disponibilità del soggetto autorizzato.

L'autorizzazione all'esercizio dell'impianto mobile avviene con Decreto del Dirigente dell'Unità

Operativa Dirigenziale territorialmente competente

8.2 Documentazione da produrre

Il richiedente l'autorizzazione deve produrre la seguente documentazione:

1. Domanda in carta libera completa di tutte le indicazioni di rito;
2. Autocertificazione relativa all'iscrizione della ditta alla CCIAA e alla mancata sussistenza di una delle cause di sospensione, decadenza o divieto del Legale Rappresentante e/o del Responsabile Tecnico, estesa ai familiari conviventi di maggiore età, ai sensi del D.Lgs.159/2011 (come da Allegato 1.b)

3. Titolo di disponibilità dell'impianto;
4. Relazione tecnico descrittiva contenente le seguenti indicazioni:
 - a) scheda tecnica del macchinario individuato con marca, modello e matricola;
 - b) tipologia dei rifiuti trattabili con l'impianto, con specificazione delle caratteristiche e dei relativi codici;
 - c) descrizione del processo di trattamento;
 - d) caratteristiche costruttive e di funzionamento dell'impianto;
 - e) modalità di svolgimento dell'attività;
 - f) sistemi e dispositivi di captazione, raccolta e trattamento dei rifiuti prodotti, liquidi e solidi;
 - g) tecnologie adottate per il contenimento delle emissioni in atmosfera derivanti dall'impianto nonché dispositivi per evitare l'inquinamento acustico.
5. Ricevuta di pagamento delle spese istruttorie.

Il provvedimento di autorizzazione dell'impianto mobile si configura, per espressa disposizione di legge, come autorizzazione all'esercizio e pertanto, non può essere considerata né come un'approvazione progettuale né come una omologazione dell'impianto stesso.

Il provvedimento avente valenza sull'intero territorio nazionale dovrà essere trasmesso a tutte le Regioni e alle Province autonome di Trento e Bolzano.

8.3 Campagne con impianti mobili

Per lo svolgimento delle singole campagne di attività i soggetti interessati devono, almeno 60 giorni prima dell'installazione dell'impianto, inviare all'Unità Operativa Dirigenziale territorialmente competente la comunicazione prevista dall'art. 208 del D.Lgs. 152/2006 allegando alla stessa copia dell'autorizzazione; detta comunicazione dovrà inoltre contenere:

1. data di inizio e durata della campagna;
2. copia del contratto di affidamento dei lavori relativi all'effettuazione della campagna;
3. descrizione dettagliata del sito relativo alla campagna di attività (corografia al 25.000, planimetria catastale, estratto P.R.G.);
4. modalità di esercizio in ordine allo svolgimento della specifica attività;
5. indicazione di un responsabile tecnico dell'impianto con requisiti professionali analoghi a quelli stabiliti dalle vigenti disposizioni dell'Albo Nazionale;
6. Garanzie finanziarie di cui alla Parte V del DRG 386/2016.
7. Ricevuta di pagamento delle spese istruttorie

Qualora l'impianto mobile sia finalizzato allo svolgimento di operazioni di smaltimento o recupero di rifiuti per le quali la vigente disciplina nazionale e regionale richiede l'attivazione della procedura di valutazione di impatto ambientale, l'effettuazione della relativa campagna sarà subordinata alla preventiva acquisizione del parere di compatibilità ambientale; in tal caso il termine previsto dall'art. 208 comma 15 del

D.Lgs. 152/2006 inizia a decorrere dalla completa acquisizione degli elementi riportati al punto precedente.

Se la campagna richiesta rientra in un progetto già sottoposto a V.I.A. e l'impiego dell'impianto mobile è stato già preventivamente inserito nei lavori da effettuarsi, il giudizio di compatibilità ambientale è da ritenersi già acquisito, pertanto non risulta necessario nessun altro adempimento.

Un impianto mobile non può effettuare campagne di attività all'interno di impianti di smaltimento e/o recupero di rifiuti, autorizzati ai sensi degli artt 214-216 (Procedure semplificate) o dell'art. 208. (Procedura ordinaria) del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii

DLgs. 152/06 Art. 208. comma 15) "Gli impianti mobili di smaltimento o di recupero sono autorizzati, in via definitiva, dalla regione ove l'interessato ha la sede legale o la società straniera proprietaria dell'impianto ha la sede di rappresentanza. Per lo svolgimento delle singole campagne di attività sul territorio nazionale, l'interessato, almeno sessanta giorni prima dell'installazione dell'impianto, deve comunicare alla regione nel cui territorio si trova il sito prescelto le specifiche dettagliate relative alla campagna di attività, allegando l'autorizzazione di cui al comma 1 e l'iscrizione all'Albo nazionale gestori ambientali, nonché l'ulteriore documentazione richiesta. La regione può adottare prescrizioni integrative oppure può vietare l'attività con provvedimento motivato qualora lo svolgimento della stessa nello specifico sito non sia compatibile con la tutela dell'ambiente o della salute pubblica."

8.4 Spese Amministrative

La delibera di giunta regionale n° 389/2016, inoltre ha stabilito che, per l'esame istruttorio delle istanze i richiedenti sono tenuti al pagamento delle somme di seguito indicate, quale contributo delle spese di istruttoria:

1. Variazione assetto societario/cambio sede legale/voltura autorizzazione/ cambio legale rappresentante/responsabile tecnico e comunicazione campagna di attività con impianto mobile: **€ 185,00**;
2. Rinnovo, rinnovo alle imprese in possesso di certificazione ambientale, integrazione e modifica non sostanziale autorizzazione: **€ 300,00**;
3. Nuova autorizzazione e variante sostanziale: **€ 600,00**.

Gli importi dovranno essere corrisposti mediante versamento su c.c. postale n. 21965181 intestato a Regione Campania – Servizio Tesoreria – Napoli – Codice Tariffa 0520, con indicazione della seguente causale: "Autorizzazioni in campo ambientale. D.Lgs. 152/2006".

La ricevuta del versamento, in originale, dovrà essere allegata alla domanda di autorizzazione o di rinnovo della stessa.

8.5 Garanzie Finanziarie

Il DGR 386/2016, inoltre, prevede che il proprietario dell'impianto mobile dia le garanzie finanziarie che consistono in una polizza fidejussoria a prima escussione che deve essere prestata a favore del Presidente della Regione Campania per eventuali danni all'Ambiente che possano determinarsi nell'esercizio dell'Attività svolta.

Le garanzie finanziarie sono determinate nella seguente misura:

- € 300 per ogni tonnellata di rifiuti pericolosi stoccati nelle operazioni D15- R13, prodotto da terzi;
- € 150 per ogni tonnellata di rifiuti non pericolosi stoccati operazioni D15- R13, prodotti da terzi, nonché di rifiuti pericolosi autoprodotti;
- € 150 per ogni tonnellata di rifiuti pericolosi trattati nelle operazioni da D1a D14 e da R1 a R12 al giorno;
- € 75 per ogni tonnellata di rifiuti non pericolosi trattati nelle operazioni da D1a D14 e da R1 a R12 al giorno;

La garanzia finanziaria da prestare per le operazioni di trattamento di rifiuti è aggiuntiva alla garanzia da prestare per le attività di stoccaggio.

La garanzia finanziaria, così come ogni altra appendice, deve essere consegnata in originale e la firma del sottoscrittore per conto dell'Azienda di credito o della Compagnia di Assicurazioni, deve essere autenticata da un notaio, che dovrà altresì attestare che il soggetto ha titolo a sottoscrivere tale Atto unitamente alla certificazione attestante, alla data del rilascio della garanzia, il possesso dei requisiti da parte dell'Azienda di Credito o della Compagnia di Assicurazione previsti dalla normativa vigente.

Per le campagne di attività con impianto mobili la durata minima della garanzia finanziaria è di 1 anno.

Le ditte ed Imprese autorizzate provvederanno ad adeguare alle presenti disposizioni le garanzie finanziarie in atto. Ai sensi dell'art. 3, comma 2-bis della L. 24.1.2011 n. 1

l'importo della garanzia finanziaria è ridotta del 50% per le imprese registrate ai sensi del Regolamento (CE) n. 1221/2009 del Parlamento Europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2009 (EMAS), e del 40% per quelle in possesso della certificazione ambientale ai sensi della norma UNI EN ISO 14001.

8.6 Inquadramento di un caso particolare

Nel caso in cui l'impianto mobile effettui la sola riduzione volumetrica e la separazione delle frazioni estranee dei rifiuti il legislatore non ha previsto l'obbligo autorizzativo. Tale attività non perfeziona il ciclo di recupero dei rifiuti ma ne effettua una fase preliminare e/o preparatoria (rif. Direttiva UE 2008/98/CE – All. II Operazioni di recupero). Infatti, il materiale così prodotto rimane un rifiuto e deve essere gestito secondo la normativa sui rifiuti: trasporto accompagnato da formulario, vettore iscritto all'Albo Nazionale Gestori Ambientali, successivo conferimento a recuperatore/smaltitore autorizzato. Tanto a meno che non si riesca a soddisfare, già attraverso tale lavorazione, le caratteristiche previste per la corrispondente "M.P.S.", come nel caso di un rifiuto già fortemente selezionato a monte della frantumazione.

I controlli degli organi di polizia ambientale

In caso di controllo, gli organi di polizia devono innanzitutto verificare se agli atti del Comune interessato risulti l'esistenza di un cantiere autorizzato (ovvero lavori coperti con D.I.A. o Permesso di costruire), operando il cantiere in regime amministrativo controllato.

Nel medesimo cantiere, si potrebbero rinvenire:

1) un impianto mobile soggetto ad autorizzazione che effettua il trattamento del rifiuto e quindi produce materiale destinato al riutilizzo, ovvero “M.P.S.” conformi alle specifiche sopra citate. Dello stesso dovranno essere rilevati gli estremi (marca, modello, matricola...), la scheda tecnica descrittiva, il soggetto proprietario, l’esistenza di autorizzazione regionale, le caratteristiche visive del materiale prodotto.

2) un impianto mobile non assoggettato ad autorizzazione che effettua la sola riduzione di volume e la separazione di frazioni estranee. In tal caso, oltre a rilevare le caratteristiche dell’impianto, occorre accertare, anche de visu, le caratteristiche del materiale prodotto, ovvero dimensioni e composizione merceologica.

Occorre rilevare se l’impianto sia provvisto di un sistema di abbattimento delle polveri e verificare, con l’ausilio di personale tecnico idoneo (es. A.R.P.A.) se le caratteristiche del materiale prodotto dall’impianto rientrano o meno in una o più di quelle indicate nella circolare del Ministro dell’ambiente 15 luglio 2005, cioè siano effettivamente riconducibili ad “M.P.S.” A tal fine, l’azienda dovrà produrre, al momento dell’accertamento o al termine delle lavorazioni, una certificazione tecnica nella quale siano stati valutati i parametri richiesti per l’uso.

Unitamente alle verifiche sopracitate, occorrerà attivare i locali Dipartimenti A.R.P.A. per gli accertamenti tecnici relativi alla sussistenza di inquinanti fisici quali rumori e vibrazioni, indicando orari delle lavorazioni (e quindi di produzione del rumore), ubicazione degli esponenti (per condurre i rilievi fonometrici), durata del cantiere e soggetti responsabili dello stesso.

Per lo svolgimento dell'attività di recupero di rifiuti mediante impianto mobile è quindi necessario il possesso, da parte del soggetto che effettua le relative operazioni, dell'apposita autorizzazione prevista dall'art. 208, comma 15, del d.lgs. n° 152/06 (già art. 28, comma 7, del d.lgs. n° 22/97) per l'esercizio dell'impianto mobile da utilizzarsi, nonché l'inoltro, da parte dell'interessato, della specifica comunicazione preventiva (prevista dalla predetta disposizione) riferita alla singola campagna di attività, facendosi presente che, sul territorio della Regione Campania, ai sensi del D.G.R.C. n. 81 del 09/03/2015, tale comunicazione deve essere presentata alla Regione.

Nella Documentazione deve essere prodotta la seguente documentazione:

1. Titolo di disponibilità dell'impianto;
2. Relazione tecnico descrittiva, timbrata e firmata da un tecnico abilitato, che riporti:
 - a) scheda tecnica descrittiva dell'impianto: marca, modello e matricola. In presenza di vaglio, va indicato anche per esso la marca, il modello e il N. di serie;
 - b) elaborato/i grafico/i illustrativo della macchina e delle parti di cui è composta;
 - c) tipi e quantitativi di rifiuti da trattare (indicare i codici CER e la potenzialità oraria della macchina) e tipo di trattamento (vedi allegato C alla Parte Quarta del D.Lgs. 152/06 e s.m.i.);
 - d) descrizione del processo di trattamento;
 - e) caratteristiche costruttive e di funzionamento dell'impianto;
 - f) modalità di svolgimento dell'attività, gestione dell'impianto e metodologia di lavoro utilizzata per il trattamento dei rifiuti;

- g) sistemi e dispositivi di captazione, raccolta e trattamento dei rifiuti prodotti, sia liquidi che solidi;
- h) tecnologie adottate per il contenimento delle emissioni in atmosfera, per lo scarico delle acque di abbattimento delle polveri, e descrizione dei potenziali impatti sulle matrici ambientali, (polveri e rumore);
- i) presidi ambientali previsti a mitigazione degli impatti ambientali di cui al punto precedente;
- j) precauzioni da prendere in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro;

3. Autocertificazione CCIAA + controlli antimafia art.10 L 575/1965 e s.m.i. D.Lgs. 6/9/2011 n.159

art. 67;

4. Attestato di versamento delle spese istruttorie pari a € 520,00 sul c.c.p. n. 21965181 intestato a:

“Regione Campania – Servizio Tesoreria – Napoli”, con la seguente causale:

“Autorizzazioni in

campo ambientale. D.Lgs. 152/06. Codice Tariffa 0520”;

5. Copia del documento d'identità del richiedente, leggibile ed in corso di validità.

In difetto, potrebbe ipotizzarsi l'applicazione delle sanzioni penali previste dall'art. 256, comma 1, lett. a) del d.lgs. 152/06, a titolo di concorso ai sensi dell'art. 110 c.p., a carico dei seguenti soggetti:

- della ditta committente i lavori, per non aver verificato il possesso dei necessari titoli autorizzativi da parte del/i soggetto/i cui ha affidato la gestione dei rifiuti

costituiti da materiali misti da costruzione e demolizione (ed. inerti) e depositati sull'area;

➤ della ditta del cantiere per avere gestito, mediante l'impiego di macchinario mobile preso a noleggio da terzi, l'attività di recupero dei suddetti rifiuti, senza aver attivate le necessarie procedure autorizzatorie stabilite dall'art. 208, comma 15, del d.lgs. n° 152/06;

➤ del legale rappresentante dell'impresa di nolo, per aver ceduto a noleggio l'impianto mobile impiegato per il trattamento dei rifiuti, essendo non pertinente la documentazione riguardante un titolo autorizzativo riferito all'attività di recupero di rifiuti che la stessa impresa può svolgere, ad esempio, all'interno del proprio insediamento cui si riferisce l'iscrizione al registro delle imprese, a seguito di comunicazione presentata ai sensi dell'art. 216, comma 3, del D.Lgs. n° 152/06 (già art. 33, comma 3, del D.Lgs. n° 22/97).

Si fa presente che, per effetto dell'art. 188, comma 3, lett. b) del citato D.Lgs. n° 152/06, la responsabilità del detentore per il corretto recupero o smaltimento dei rifiuti è esclusa in caso di conferimento dei rifiuti a soggetti autorizzati alle attività di recupero o di smaltimento, a condizione che il detentore abbia ricevuto il formulario di cui all'articolo 193 controfirmato e datato in arrivo dal destinatario entro tre mesi dalla data di conferimento dei rifiuti al trasportatore, ovvero alla scadenza del predetto termine abbia provveduto a dare comunicazione alla Provincia della mancata ricezione dei formulari.

La cassazione conferma che gli impianti mobili adibiti alla macinatura, vagliatura e deferrizzazione dei materiali inerti prodotti dai cantieri edili di demolizione devono munirsi dell'autorizzazione prevista dall'art. 208 comma 15 DLgs. 152/06.

Secondo la Suprema corte (sentenza 28205/2013 che richiama la precedente sentenza 21859/22), la deroga prevista dallo stesso comma 15 a favore dei "casi in cui si provveda alla sola riduzione volumetrica e separazione delle frazioni estranee" non è applicabile agli impianti di frantumazione inerti, che invece operano una "vera e propria trasformazione dei materiali".

La norma è assolutamente chiara nell'affidare alla ditta proprietaria dei macchinari sia il compito di richiedere l'autorizzazione alla Regione, sia quello di comunicare previamente le singole campagne di utilizzazione.

9. NORME DI RIFERIMENTO

Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152 Norme in materia ambientale. **Allegati** (G.U. n. 88 del 14/04/2006 - S.O. n. 96) Integrato con il DLgs. 4/08, Dlgs. 205/2010, DLgs 125/2013, DLgs. 116/2014 e DLgs. 221/2015;

Decreto 22 ottobre 2008 Semplificazione degli adempimenti amministrativi di cui all'articolo 195, comma 2, lettera s-bis) del decreto legislativo n. 152/2006, in materia di raccolta e trasporto di specifiche tipologie di rifiuti.

Circolare Ministeriale Ambiente n.5205 del 15 luglio 2005 (specifiche tecniche sulle caratteristiche e gli usi possibili per le materie prime secondarie per l'edilizia prodotte dal recupero di rifiuti inerti non pericolosi prodotti da cantieri edili);

DPCM 27/12/88 Norme tecniche per la redazione degli studi di impatto ambientale e la formulazione del giudizio di compatibilità di cui all'art. 6, L. 8 luglio 1986, n. 349, adottate ai sensi dell'art. 3 del D.P.C.M. 10 agosto 1988, n. 377

LEGGE REGIONALE 26 maggio 2016, n. 14 "Norme di attuazione della disciplina europea e nazionale in materia di rifiuti".

Delibera della Giunta Regionale n. 81 del 09/03/2015: Decreto Legislativo del 3 aprile 2006 n. 152 e ss.mm.ii. "Norme in materia ambientale". Procedure amministrative per il rilascio dell'autorizzazione unica per gli impianti di smaltimento e recupero di rifiuti di cui all'art. 208 e segg.

Delibera della Giunta Regionale n. 386 del 20/07/2016: D.G.R. N. 81 DEL 09.03.2015 - modifiche e integrazioni.

LEGGE REGIONALE 26 maggio 2016, n. 14 "Norme di attuazione della disciplina europea e nazionale in materia di rifiuti".

Direttiva UE 2008/98/CE – All. II Operazioni di recupero

Decreto Legge 29 dicembre 2011 n. 216 Proroga di termini previsti da disposizioni legislative - Articolo 13 - Proroga di termini in materia ambientale (*GU n. 302 del 29-12-2011*)

Decreto del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare del 12 novembre 2011 Proroga dei termini per la presentazione della comunicazione di cui all'articolo 28, comma 1, del decreto 18 febbraio 2011, n. 52, recante «Regolamento recante istituzione del sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti, ai sensi dell'articolo 189 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e dell'articolo 14-bis del decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102». (*GU n. 298 del 23-12-2011*)

Decreto Ministeriale 26 maggio 2011 Proroga del termine di cui all'art. 12, comma 2, del decreto 17 dicembre 2009, recante l'istituzione del sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti. (*GU n. 124 del 30-5-2011*)

Legge Regionale Campania n° 54/85 e s.m.i.: legge estrattiva "Cave e torbiere".

ALLEGATO A

PIANO DI UTILIZZO – Indice generale

Il Piano di Utilizzo deve definire, anche in riferimento alla caratterizzazione dei materiali da scavo, i seguenti elementi per tutti i siti interessati dalla produzione alla destinazione, ivi comprese aree temporanee, viabilità, ecc:

1. Inquadramento territoriale

- a) denominazione dei siti, desunta dalla toponomastica del luogo;
- b) ubicazione dei siti di produzione dei materiali da scavo con l'indicazione dei relativi volumi in banco suddivisi nelle diverse litologie;
- c) ubicazione dei siti di utilizzo e individuazione dei processi industriali di impiego dei materiali da scavo con l'indicazione dei relativi volumi di utilizzo suddivisi nelle diverse tipologie e sulla base della provenienza dai vari siti di produzione. I siti e i processi industriali di impiego possono essere alternativi tra loro;
- d) ubicazione delle eventuali siti di deposito intermedio in attesa di utilizzo, anche alternative tra loro con l'indicazione dei tempi di deposito;
- e) operazioni di normale pratica industriale finalizzate a migliorare le caratteristiche merceologiche, tecniche e prestazionali dei materiali da scavo per il loro utilizzo;
- f) estremi cartografici da Carta Tecnica Regionale (CTR);
- g) corografia (preferibilmente scala 1:5.000);
- h) planimetrie con impianti, sottoservizi sia presenti che smantellati e da realizzare (preferibilmente scala 1:5.000);

2. Inquadramento urbanistico:

- a) 2.1 Individuazione della destinazione d'uso urbanistica attuale e futura, con allegata cartografia da strumento urbanistico vigente;
- b) individuazione dei percorsi previsti per il trasporto materiale da scavo tra le diverse aree impiegate nel processo di gestione (siti di produzione, aree di caratterizzazione, aree di deposito in attesa di utilizzo, siti di utilizzo e processi industriali di impiego) ed indicazione delle modalità di trasporto previste (a mezzo strada, ferrovia, slurrydotto, nastro trasportatore, ecc.).

3. Inquadramento geologico ed idrogeologico:

- 3.1 descrizione del contesto geologico della zona, anche mediante l'utilizzo di informazioni derivanti da pregresse relazioni geologiche e geotecniche;
- 3.2 ricostruzione stratigrafica del suolo/sottosuolo, mediante l'utilizzo dei risultati di eventuali indagini geognostiche e geofisiche già attuate. I riporti se presenti dovranno essere evidenziati nella ricostruzione stratigrafica del suolo/sottosuolo;
- 3.3 descrizione del contesto idrogeologico della zona (presenza o meno di acquiferi e loro tipologia) anche mediante indagini pregresse;
- 3.4 livelli piezometrici degli acquiferi principali, direzione di flusso, con eventuale ubicazione dei pozzi e piezometri se presenti (cartografia preferibilmente a scala 1:5.000);

4. Descrizione delle attività svolte sul sito:

- 4.1 uso pregresso del sito e cronistoria delle attività antropiche svolte sul sito;

4.2 definizione delle aree a maggiore possibilità di inquinamento e dei possibili percorsi di migrazione;

4.3 identificazione delle possibili sostanze presenti;

4.4 risultati di eventuali pregresse indagini ambientali e relative analisi chimiche fisiche;

5. Piano di campionamento e analisi

5.1 descrizione delle indagini svolte e delle modalità di esecuzione (se effettuate preliminarmente), indicando in particolare:

- i risultati dell'indagine conoscitiva dell'area di intervento (fonti bibliografiche, studi pregressi, fonti cartografiche, ecc) con particolare attenzione alle attività antropiche svolte nel sito o di caratteristiche naturali dei siti che possono comportare la presenza di materiali con sostanze specifiche;

- le modalità di campionamento, preparazione dei campioni ed analisi con indicazione del set dei parametri analitici considerati che tenga conto della composizione naturale dei materiali da scavo, delle attività antropiche pregresse svolte nel sito di produzione e delle tecniche di scavo che si prevede di adottare e che comunque espliciti quanto indicato agli allegati 2 e 4 del presente Regolamento;

- indicazione della necessità o meno di ulteriori approfondimenti in corso d'opera e dei relativi criteri generali da eseguirsi secondo quanto indicato nell'allegato 8, parte a);

5.2 localizzazione dei punti mediante planimetrie;

5.3 elenco delle sostanze da ricercare come dettagliato nell'allegato 4;

5.4 descrizione delle metodiche analitiche e dei relativi limiti di quantificazione.

ALLEGATO B

SCHEDA DICHIARAZIONE ARPAC

*

All' ARPA Campania
Dipartimento Provinciale di _____
(competente in relazione al sito di produzione)
.....

**

Al Sindaco del Comune di _____
(competente in relazione al sito di produzione)
.....

p.c. Al Sindaco del Comune di _____
(competente in relazione al sito di deposito)
.....

p.c. Al Sindaco del Comune di _____
(competente in relazione al sito di utilizzo)
.....

- Dichiarazione relativa al rispetto delle disposizioni previste dall'art. 41 bis del D.L. n. 69/2013 convertito con modifiche nella Legge n. 98/2013 in tema di UTILIZZO DI MATERIALI DA SCAVO.
- Dichiarazione di modifica dei requisiti e delle condizioni indicati nella dichiarazione trasmessa a mezzo _____ in data ___/___/___ ai sensi dell'art. 41 bis del D.L. n. 69/2013 convertito con modifiche nella Legge n. 98/2013.

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI ATTO DI NOTORIETÀ

(resa ai sensi degli artt. 47 e 38 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445)

Sezione A - Dati del Soggetto dichiarante

modifica della precedente dichiarazione

A1 - Dati anagrafici del soggetto dichiarante

Il sottoscritto

Proponente Produttore

Cognome Nome

Codice Fiscale

Nato a Provincia

il

residente in CAP

Provincia

Indirizzo N° località

telefono FAX

e-mail/posta certificata PEC

nella qualità di/qualifica rivestita:

- Proprietario/titolare del sito di produzione
 Legale rappresentante della ditta esecutrice dei lavori/delle opere
 Altro _____

A2 - Dati anagrafici della Ditta esecutrice

Nome Ditta/Ragione sociale

Partita IVA

sede in CAP

Indirizzo N° località

telefono FAX

e-mail/posta certificata PEC

consapevole delle sanzioni penali previste dall'art. 76 del D.P.R. 445/2000 e dall'art. 483 del Codice Penale nel caso di dichiarazioni non veritiere e di falsità in atti

DICHIARA

che i materiali da scavo oggetto della presente dichiarazione e provenienti dal sito di produzione identificato nella "Sezione B" della presente dichiarazione, non interessato da attività o opere soggette a VIA e/o AIA, rientranti nell'ambito definito all'art. 1 comma 1 lettera b) del DM 10 agosto 2012 n. 161, prodotti nel corso di attività e interventi autorizzati in base alle norme vigenti come indicato nelle Sezioni B, C e D, sono sottoposti al regime di cui all'art. 184 bis del d.lgs. 152/06 e s.m.i., poiché rispettano le disposizioni di cui all'art. 41 bis del decreto legge 21 giugno 2013, n°69 convertito con modifiche nella legge n°98 del 9 agosto 2013, secondo le quali deve essere dimostrato che:

- che è certa la destinazione all'utilizzo direttamente presso uno o più siti o cicli produttivi determinati;
-) che, in caso di destinazione a recuperi, ripristini, rimodellamenti, riempimenti ambientali o altri utilizzi sul suolo, non sono superati i valori delle concentrazioni soglia di contaminazione di cui alle colonne A e B della tabella 1 dell'allegato 5 alla parte IV del decreto legislativo n. 152 del 2006, con riferimento alle caratteristiche delle matrici ambientali e alla destinazione d'uso urbanistica del sito di destinazione e i materiali non costituiscono fonte di contaminazione diretta o indiretta per le acque sotterranee, fatti salvi i valori di fondo naturale;
- che, in caso di destinazione ad un successivo ciclo di produzione, l'utilizzo non determina rischi per la salute né variazioni qualitative o quantitative delle emissioni rispetto al normale utilizzo delle materie prime;
- che ai fini di cui alle lettere b) e c) non è necessario sottoporre i materiali da scavo ad alcun preventivo trattamento, fatte salve le normali pratiche industriali e di cantiere.

Sezione B - Dati del sito di produzione

modifica della precedente dichiarazione

B1 – Localizzazione del sito di produzione

Comune del sito CAP

Provincia

Indirizzo N° località

Coordinate piane (UTM 33N WGS84): centroidi per le opere puntuali, coordinate dei vertici per le opere lineari

B2 – Dati catastali e destinazione urbanistica del sito di produzione

Foglio catastale Particella Sub eventuale

Destinazione d'uso urbanistica ai sensi del vigente strumento di pianificazione territoriale

B3 – Dati sull'intervento autorizzato a farsi sul sito di produzione

Ente/Autorità competente che ha autorizzato l'opera e/o i lavori da cui si originano i materiali da scavo	<input type="text"/>
Tipologia di provvedimento autorizzativo rilasciato, relativo all'opera/ai lavori da cui si originano i materiali da scavo	<input type="text"/>
Estremi del provvedimento autorizzativo: protocollo e data	<input type="text"/>
Periodo di validità del provvedimento autorizzativo	<input type="text"/>
Descrizione sintetica del tipo di intervento e della relazione esistente tra provvedimento autorizzativo rilasciato e produzione del materiale da scavo	<input type="text"/>

B4 – Dati planovolumetrici dei materiali prodotti

Superficie totale dell'area interessata all'intervento da realizzarsi, in metri quadrati

Quantità dei Materiali da scavo prodotti, in metri cubi

Tipologia materiale

Quantità dei Materiali da scavo prodotti da riutilizzare sul sito di produzione, in metri cubi

Quantità dei Materiali da scavo prodotti da riutilizzare fuori dal sito di produzione, in metri cubi

Sezione C - Dati eventuale sito di deposito intermedio **modifica della precedente dichiarazione**

C1 – Localizzazione del sito di deposito intermedio

I materiali da scavo, quando non direttamente destinati al sito di riutilizzo, saranno depositati:

- Presso il sito di produzione;
- Presso il sito di destinazione;
- Presso il seguente sito di deposito intermedio, diverso da quelli di produzione e di destinazione:

Comune del sito CAP

Provincia

Indirizzo N° località

Foglio catastale Particella Sub eventuale

Coordinate piane (UTM 33N WGS84): centroidi del sito di deposito intermedio

C2 – Autorizzazione del sito di deposito intermedio

Ente/Autorità competente che ha autorizzato il sito di deposito intermedio

Estremi del provvedimento di autorizzazione del sito di deposito intermedio: protocollo e data

Proprietà del sito di deposito

Responsabile della gestione sito

C3 – Dati volumetrici dei materiali da scavo depositati e limiti temporali

Quantità dei Materiali da scavo depositata sul sito, in metri cubi

Indicare periodo di deposito e giustificare se superiore ad anni 1

Sezione D - Dati del sito di destinazione

modifica della precedente dichiarazione

D1 – Localizzazione del sito di destinazione

I materiali da scavo, di cui è certa la destinazione, verranno direttamente trasferiti presso il sito o i siti, dove saranno:

avviati presso cicli produttivi determinati;

destinati a recuperi, ripristini, rimodellamenti, riempimenti ambientali o altri utilizzi sul suolo.

Comune del sito

CAP

Provincia

Indirizzo

N°

località

Coordinate piane (UTM 33N WGS84): centroidi per le opere puntuali, coordinate dei vertici per le opere lineari

Specificare il tipo di riutilizzo dei materiali da scavo

D2 – Dati catastali e destinazione urbanistica del sito di destinazione

Foglio catastale

Particella

Sub eventuale

Destinazione d'uso urbanistica ai sensi del vigente strumento di pianificazione territoriale

D3 – Dati relativi all'autorizzazione delle operazioni a farsi o dell'impianto sul sito di destinazione

Ente/Autorità competente che ha autorizzato l'opera o l'impianto di destinazione dei materiali da scavo

Tipologia di provvedimento autorizzativo rilasciato, relativo all'opera o all'impianto di destinazione dei materiali da scavo

Estremi del provvedimento autorizzativo: protocollo e data

Specificare il tipo di riutilizzo dei materiali da scavo

D4 – Dati planovolumetrici dei materiali da scavo

Superficie totale dell'area interessata all'intervento di riutilizzo, in metri quadrati

Quantità dei Materiali da scavo che si intende utilizzare sul sito, in metri cubi

Sezione E - Tempi previsti per l'utilizzo

modifica della precedente dichiarazione

E1 – Tempistica delle operazioni da effettuarsi

Indicare la data presunta di inizio dell'attività di scavo

Indicare la data presunta di ultimazione dell'attività di scavo

Indicare la data presunta di inizio dell'attività di riutilizzo

Indicare la data presunta di ultimazione dell'attività di riutilizzo

Sezione F - Qualità dei materiali da scavo

modifica della precedente dichiarazione

Ai fini dell'utilizzo, come previsto dall'art. 41 bis, comma 1, lettera b)

DICHIARA

che i materiali da scavo, destinati a recuperi, ripristini, rimodellamenti, riempimenti ambientali o altri utilizzi sul suolo, rispettano i valori delle concentrazioni soglia di contaminazione di cui alle colonne A e B Tabella 1, Allegato 5, Parte IV, Titolo V del D. Lgs. 152/06 e s.m.i., con riferimento alle caratteristiche delle matrici ambientali e alla destinazione d'uso urbanistica del sito di destinazione e che i materiali non costituiscono fonte di contaminazione diretta o indiretta per le acque sotterranee, fatti salvi i valori di fondo naturale (in caso di presenza di riporto, su questo va effettuato il test di cessione ai sensi del DM 5 febbraio 1998 e s.m.i.).

A tal proposito, precisa che:

il sito non è mai stato interessato da interventi di bonifica ai sensi della Parte Quarta, Titolo V, del D. Lgs. 152/06 e s.m.i.;

il sito è stato interessato da interventi di bonifica ai sensi della Parte Quarta, Titolo V, del D. Lgs. 152/06 e s.m.i., che si sono conclusi positivamente con il rilascio della certificazione di avvenuta bonifica;

- i materiali da scavo non sono stati sottoposti a indagine ambientale in quanto:
- provengono da un sito mai interessato da attività o eventi potenzialmente contaminanti;
 - il sito si trova infatti in area residenziale e/o agricola ovvero in area in cui, pur avendo gli strumenti urbanistici definito un cambio di destinazione d'uso ad aree commerciali e/o industriali, l'attività commerciale e/o industriale non è mai stata svolta;
 - l'area non è ricompresa nella fascia limitrofa a strade di grande comunicazione e non ricade in zone interessate da fenomeni di inquinamento diffuso;
 - altro (specificare) _____
- il rispetto dei limiti previsti dalla normativa vigente in relazione alla destinazione d'uso urbanistica del sito a cui sono destinati i materiali stessi e la verifica che i materiali non costituiscono fonte di contaminazione diretta o indiretta per le acque sotterranee sono stati valutati sulla base di un piano di accertamento analitico, adeguatamente condotto.
- il superamento dei valori tabellari per alcuni parametri è attribuibile a caratteristiche naturali del terreno o a fenomeni naturali (verificato e definito con gli Enti competenti preventivamente alla Dichiarazione) e, di conseguenza, le concentrazioni misurate nell'ambito di un apposito piano di accertamento analitico, sono relative a valori di fondo naturale.

Ai fini dell'utilizzo, come previsto dall'art. 41 bis, comma 1, lettera c)

DICHIARA

in caso di destinazione ad un successivo ciclo di produzione, l'utilizzo non determina rischi per la salute né variazioni qualitative o quantitative delle emissioni rispetto al normale utilizzo delle materie prime.

Ai fini dell'utilizzo di cui all'art. 41 bis lettere b) e c), come previsto dalla lettera d)

DICHIARA

che non è necessario sottoporre i materiali da scavo ad alcun preventivo trattamento, fatte salve le normali pratiche industriali e di cantiere.

In riferimento a quanto sopra DICHIARA inoltre che i materiali di scavo:

- hanno caratteristiche chimico e chimico-fisiche tali che il loro impiego nei suddetti siti non determina rischi per la salute e per la qualità delle matrici ambientali interessate;
- saranno conferiti con modalità tali da assicurare il rispetto delle norme di tutela delle acque superficiali e sotterranee, della flora, della fauna, degli habitat e delle aree naturali protette;
- non sono contaminati con riferimento alla destinazione d'uso urbanistica dei rispettivi siti prescelti e sono compatibili con i medesimi siti;
- soddisfano i requisiti merceologici e di qualità ambientale idonei a garantire che il loro impiego non dia luogo a emissioni e impatti ambientali qualitativamente e quantitativamente diversi da quelli autorizzati per l'impianto dove sono destinati ad essere utilizzati.

Dichiara che la modifica dei requisiti e delle condizioni indicate nella presente dichiarazione verrà comunicata entro 30 giorni al Comune del luogo di produzione e per conoscenza al Dipartimento Provinciale dell'ARPAC territorialmente competente, ai sensi del comma 2 dell'art. 41 bis.

Dichiara di essere informato, ai sensi del comma 3 dell'art. 41bis, che il completamento delle operazioni di utilizzo dovrà essere comunicato ai Dipartimenti Provinciali dell'ARPAC e ai Comuni territorialmente competenti, con riferimento al luogo di produzione e di utilizzo.

Dichiara che il trasporto dei materiali da scavo, assoggettato al regime proprio dei beni e dei prodotti, verrà effettuato nel rispetto di quanto previsto dal comma 4 dell'art. 41bis del decreto legge 21 giugno 2013, n° 69 convertito con modifiche nella legge n° 98 del 9 agosto 2013.

Dichiara infine di:

- essere consapevole delle sanzioni penali, previste in caso di dichiarazioni non veritiere e di falsità negli atti dall'articolo 76 del DPR 445/2000, e della conseguente decadenza dei benefici di cui all'articolo 75 del DPR 445/2000;
- essere informato che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con mezzi informatici, esclusivamente per il procedimento per il quale la dichiarazione viene resa (art. 13 D. Lgs. 196/2003).

Data

Firma

Il Centro Sperimentale di Sviluppo delle Competenze nell'area delle Costruzioni "Edil-lab" è promosso dalla Regione Campania e rappresenta uno strumento innovativo di integrazione e interazione tra i diversi attori politico-istituzionali ed economici del territorio, un "luogo" aperto e funzionale a stabili attività di sviluppo del capitale umano, abilitato a programmare iniziative formative e a favorire un sempre più effettivo incontro tra domanda e offerta di lavoro nell'edilizia.

Edil-lab rappresenta un modello innovativo che mette a sistema il mondo delle imprese, l'alta formazione, gli organismi di rappresentanza, l'Università, gli istituti scolastici e la scuola di formazione del settore edile ed ha, tra le principali finalità, l'istituzione di un Osservatorio permanente al fine di monitorare il sistema delle imprese e i fabbisogni di competenze necessari per lo sviluppo e l'incremento della competitività del settore delle costruzioni in Campania.

La collana di monografie, prodotta nell'ambito del Progetto Edil-lab, di cui la presente è parte, costituisce in tal direzione un insieme di vademecum di supporto alle finalità di aggiornamento e sviluppo delle competenze in edilizia.

La presente pubblicazione fa parte di una più ampia produzione – una vera e propria “collana” - di monografie multidisciplinari relativa all’edilizia, realizzata dalle imprese partners del Progetto Edil-lab, che costituisce, nell’insieme, un utile strumento di aggiornamento professionale per gli operatori attivi nel settore delle costruzioni.



Edizioni Graffiti

ISBN 978-8886 98 381 5



9 788886 983815